

D.L. N.488 DEL 29/9/2009 Nuova disciplina regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivo.

Dopo le modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione, apportate con legge costituzionale n. 3/2001, l'art. 117, comma 3, attribuisce in capo alla Regione potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Con il presente disegno di legge regionale si esercita tale potestà, adeguandosi sia al nuovo riparto di competenze costituzionalmente assegnate, sia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che disciplinano la materia.

Considerando che il sistema di protezione civile è delineato per rispondere ad una pluralità di rischi, il cui comune denominatore è la tutela della pubblica incolumità, e che l'incendio boschivo è un rischio che può ledere il patrimonio boschivo, ma anche costituire un pericolo per la pubblica incolumità, si è ritenuto necessario "collegare", in un testo di legge organico, due discipline che, presentando tratti comuni, possono essere integrate nel tentativo di rispondere in modo efficiente alle istanze del territorio regionale.

La risposta del sistema regionale di protezione civile, infatti, non consiste nella sola gestione dell'emergenza e nel suo superamento, ma anche nell'azione, ove possibile, di previsione dei rischi, di prevenzione e di informazione alla collettività. Nell'antincendio boschivo la previsione e prevenzione costituiscono i capisaldi della lotta attiva. In quest'ottica, sempre più proiettata al multirischio, il Centro Funzionale Meteorologico di Protezione Civile (CFMI-PC) così come il Servizio Previsione Incendi della Regione Liguria (SPIRL), costituiscono validi strumenti operativi di previsione.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, il disegno di legge regionale innova rispetto alla precedente disciplina, considerando evento di protezione civile, l'incendio boschivo che per natura ed estensione costituisce un pericolo per la pubblica incolumità. In tale ipotesi si prevede l'attività integrata tra la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), che provvede a coordinare le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo, e la Sala Operativa Regionale (SOR), che provvede a coordinare le operazioni di soccorso ed informazione alla popolazione colpita.

Al fine di razionalizzare le risorse, in termini di uomini, mezzi, attrezzature, e di attuare a livello territoriale quanto previsto dalla legge e dalla pianificazione regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivo, è prevista la costituzione di Comitati Intercomunali Organizzati (CIO). Tali comitati consultivi, costituiti dagli Enti delegati (ossia Comunità montane e Consorzi di comuni), si inseriscono nel sistema regionale come "tavoli tecnici di confronto" che al livello territoriale di Ente delegato coinvolgono i diversi soggetti impegnati nelle attività di antincendio boschivo e protezione civile: in particolare il Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo presente sul territorio tramite i rappresentanti eletti, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli Enti delegati stessi ma anche la Provincia, i Comuni, gli Enti parco e la Regione in funzione delle diverse materie trattate.

I CIO svolgono un ruolo di programmazione in ordine alle necessità del Volontariato locale e alla promozione delle attività di prevenzione diretta e indiretta per il territorio di competenza, supportando l'Ente delegato e i Comuni negli adempimenti in materia di antincendio boschivo. Le attività programmate devono essere conformi alle linee guida impartite dalla Regione, che li finanzia, e sono attuate dagli Enti delegati cui compete il

coordinamento organizzativo, a livello intercomunale, del Volontariato, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e da altre disposizioni della Giunta regionale. Il coordinamento organizzativo consiste nello svolgimento di quanto necessario a mantenere in efficienza il volontariato, assicurandone l'operatività, e consentendo al Sindaco di fruire al meglio di questa risorsa nella forma di gruppo comunale che gestisce direttamente e di cui comunque rimane responsabile.

Appare utile sottolineare, inoltre, che i sindaci dei comuni, che ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24, hanno conferito alle Comunià Montane (Enti delegati) le funzioni o servizi comunali quali "Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile" e "Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile", rimangono comunque responsabili di tali competenze.

La nuova disciplina, inoltre, al fine di attivare le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, introduce l'istituto normativo dello stato di crisi regionale e la possibilità di emanare ordinanze in deroga alla legislazione regionale. Lo stato di crisi è decretato dal Presidente della Giunta regionale, determinandone durata, estensione territoriale e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

La decretazione dello stato di crisi costituisce il presupposto legittimante per l'adozione delle ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente. Tali ordinanze hanno l'effetto derogatorio ossia non modificano la disciplina regionale vigente, bensì ne sospendono soltanto l'applicazione, in via temporanea, sul presupposto e limitatamente al perdurare dello stato di necessità ed urgenza di livello regionale, formalmente decretato.

Al pari di altre regioni, il disegno di legge regionale, introducendo tali ordinanze per le finalità di protezione civile, dota la Regione degli strumenti idonei ad affrontare, in modo efficiente ed in tempi adeguati, le emergenze regionali, prevedendo, anche, adeguate cautele dirette ad un utilizzo congruo e legittimo dello strumento derogatorio.

Con il presente disegno di legge si individuano, con maggior dettaglio rispetto alla normativa regionale vigente, le competenze per le attività di previsione, prevenzione dei rischi e di emergenza in ambito di protezione civile ed antincendio boschivo.

Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e la cartografia regionale di Criticità di protezione civile, che in termini di scenario dei rischi indicano le aree sulle quali sussiste la possibilità del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono gli strumenti di indirizzo e di pianificazione in ambito di antincendio boschivo e di protezione civile.

Entrambi gli strumenti, già ad oggi vigenti, hanno dato ottimi risultati.

Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi la Regione, in particolare, sovrintende e coordina le attività di rilevamento del danno occorso; elabora il piano degli interventi strutturali ed a sostegno delle popolazioni.

I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danno occorso a beni di proprietà di soggetti privati e di imprese produttive non agricole, le Strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura sono individuate quali centri di raccolta delle istanze di danno occorso a beni di proprietà di imprese agricole, mentre le Province, i Comuni e gli Enti delegati procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi alle opere, ai beni e ai servizi pubblici essenziali di propria competenza e redigono il quadro identificativo ed economico degli interventi di ripristino. La Giunta regionale approva il Piano degli interventi sulla base del rilevamento del danno occorso e delle risorse disponibili.

Ancora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la Regione delega le competenze relative all'assegnazione ed erogazione dei contributi previsti dal Piano degli interventi, ai Comuni, per gli interventi relativi ai comparti di privati e delle attività produttive non agricole inserite nel piano regionale degli interventi; alle Strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura, per gli interventi relativi al comparto agricolo; alla Regione avvalendosi anche del supporto delle Provincie, per gli interventi relativi alle opere pubbliche inserite nel piano regionale degli interventi. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sono previste dalla Giunta regionale.

Il disegno di legge al titolo III disciplina il Volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, essendo una componente operativa fondamentale per il sistema regionale, soprattutto "oggi", che il servizio militare, bacino dal quale si potevano trarre risorse umane per fronteggiare situazioni di emergenza, non è più obbligatorio. In considerazione di ciò è tenuto conto della tradizione italiana di solidarietà, che ci indica tra i primi in Europa per l'attivismo delle organizzazioni di volontariato, il presente disegno di legge propone misure volte ad una maggiore qualificazione e specializzazione del Volontariato, nonché alla sua sicurezza, prevedendo coperture assicurative, la certificazione di idoneità fisica e dispositivi di protezione individuali.

Al fine di ottenere una maggiore rispondenza tra bisogni del territorio e risorse, per le attività di protezione civile ed antincendio boschivo, sono previste forme organizzate di volontariato quali i gruppi comunali ed i gruppi intercomunali di protezione civile iscritti nell'Elenco regionale di Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al settore protezione civile del Registro Regionale. In particolare, per le attività relative alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, le forme organizzate di Volontariato devono costituire, al loro interno, unità specializzate di antincendio boschivo.

Relazione articolata

Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione è composto da 62 articoli.

Il **TITOLO I**, dedicato alle attività regionali in materia di protezione civile e antincendio boschivo, individua, al **Capo I** (artt. 1-6), i principi generali.

L'articolo 1 evidenzia le finalità di salvaguardia della pubblica incolumità e di difesa del patrimonio boschivo del disegno di legge, ponendo norme per prevedere, prevenire e gestire emergenze provocate da calamità, catastrofi ed incendi boschivi, nonché per il ristoro dei danni e per promuovere il ritorno alle normali condizioni di vita.

L'articolo 2 è dedicato alla protezione civile, individuando le attività (comma 1), gli ambiti di competenza degli eventi di protezione civile (comma 2) e degli incendi boschivi che rientrano negli eventi di protezione civile (comma 3).

L'articolo 3 è dedicato alle attività svolte dalla Regione nel campo dell'antincendio boschivo; in particolare la Regione svolge attività di ricognizione, sorveglianza e spegnimento a terra anche avvalendosi del corpo forestale dello stato e del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile sulla base di convenzioni e del Volontariato e tramite i servizi aerei regionali, in concorso con la flotta aerea antincendio dello Stato.

L'articolo 4 è dedicato a razionalizzare le funzioni di direzione e coordinamento della Regione in materia di protezione civile e di antincendio boschivo e individua i diversi soggetti interessati.

L'articolo 5 istituisce e disciplina lo stato di crisi in ambito regionale.

L'articolo 6 istituisce e disciplina i Comitati Intercomunali Organizzati (CIO), che supportano gli Enti delegati nell'attuazione a livello territoriale delle azioni previste dalla legge e dalla pianificazione regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivo programmando le attività da svolgere, definendone compiti e composizione minima.

Il **TITOLO II**, dedicato alle attività di previsione, prevenzione, intervento soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita, è composto da **sei Capi e tre Sezioni**; il Capo I, Previsione (artt. 7, 8), il Capo II - Prevenzione (artt. 9-13), il Capo III - Emergenze, (artt. 14-27), il Capo IV - Strumenti di indirizzo e pianificazione in ambito di protezione civile e antincendio boschivo (artt. 28, 29), il Capo V - Organismi collegiali (30, 31), Capo VI - Ritorno alle normali condizioni di vita (32, 37).

Il Capo III, Emergenze, è suddiviso in tre sezioni: Sezione I - Norme comuni (artt. 14-15) Sezione II - Attività di emergenza di protezione civile (artt. 16-20), Sezione III - Attività di emergenza nella lotta attiva agli incendi boschivi (artt. 21-27).

Capo I. Previsione

L'articolo 7 definisce l'attività di previsione che consiste nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi e degli incendi boschivi, nella valutazione dei rischi conseguenti, nella identificazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi, nella determinazione delle diverse condizioni di allerta e nella tempestiva diffusione di informazioni sugli stati di allarme.

L'articolo 8 individua gli strumenti operativi di previsione, quali il Centro Funzionale Meteorologico di Protezione Civile (CFMI-PC) ed il Servizio di Previsione Incendi della Regione Liguria (SPIRL), nonché l'organizzazione e i rispettivi ambiti di attività.

Capo II. Prevenzione

L'articolo 9 definisce l'attività di prevenzione quella volta a mitigare o evitare i danni collegati agli eventi, nonché quella mirante alla informazione e formazione degli operatori istituzionali, del Volontariato, delle popolazioni interessate dagli eventi. L'articolo indica altresì, gli strumenti di prevenzione quali la Cartografia regionale di criticità ed il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi.

L'articolo 10 elenca le attività di prevenzione in materia di protezione civile e antincendio boschivo di competenza regionale tra le quali identificazione e mappatura dei rischi presenti sul territorio regionale; la definizione delle priorità e pianificazione degli interventi di prevenzione, con determinazione delle risorse finanziarie necessarie; la definizione di programmi di prevenzione e di procedure per la gestione delle emergenze.

L'articolo 11, definiscono le attività di prevenzione di competenza delle Province, tra le quali l'attuazione di interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi, dalle procedure e dai piani regionali in materia di protezione civile e antincendio boschivo; l'aggiornamento e la trasmissione dei dati di rischio a livello provinciale per l'aggiornamento della Cartografia regionale di Criticità; la redazione dei piani di emergenza provinciali in concorso con le prefetture; la formazione del Volontariato con il coordinamento e secondo gli indirizzi della Regione.

L'articolo 12 definisce le attività di prevenzione di competenza degli Enti delegati tra cui, nell'ambito di intese con i comuni, le attività connesse alla costituzione, organizzazione, gestione ed equipaggiamento del gruppo intercomunale di protezione civile; la costituzione e gestione dei CIO, nonché l'approvazione e l'attuazione dei programmi proposti dagli stessi; le attività di coordinamento organizzativo a livello intercomunale del Volontariato sulla base di quanto previsto dal Piano regionale e da altre disposizioni della giunta regionale. Per lo svolgimento delle attività è previsto lo stanziamento annuale di fondi regionali.

L'articolo 13 definisce le attività di prevenzione di competenza dei Comuni tra cui la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani comunali di emergenza, la costituzione, organizzazione ed equipaggiamento del gruppo comunale di protezione civile o la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di Volontariato ovvero promuovere intese organizzative e finanziarie con altri comuni ed eventualmente con l'Ente delegato per costituzione, organizzazione, gestione ed equipaggiamento del gruppo intercomunale di protezione civile. Inoltre, il comune attraverso l'istituto dell'intesa, che sottoscrive con altri comuni o con l'ente delegato, o per mezzo di convenzione tra comuni, stipulate con le Organizzazioni di volontariato, può ottimizzare le risorse a disposizione. Ad esempio, il piccolo comune che non ha risorse umane sufficienti a dar vita ad un gruppo comunale di protezione civile o ad una squadra di antincendio boschivo, attraverso l'intesa con altri comuni può costituire un gruppo intercomunale, che svolgerà l'attività di prevenzione e soccorso sul territorio, secondo le modalità stabilite dall'intesa o dalla convenzione stessa. Inoltre, nell'articolo si sottolinea che i sindaci dei comuni, che ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24, hanno conferito alle Comunità Montane (Enti delegati) le funzioni o servizi comunali quali "Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile" e "Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile", rimangono comunque responsabili di tali competenze, nonché del proprio gruppo comunale. Anche questa disposizione ha l'effetto di razionalizzare le risorse finanziarie necessarie a gestire ciascun gruppo comunale.

Capo III. Emergenze

Sezione I. Norme comuni

L'articolo 14 definisce la gestione dell'emergenza quale l'attività che pone azioni e misure volte ad assicurare soccorso e prima assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi; nell'attivare le iniziative indilazionabili volte al superamento dell'emergenza e a rimuovere gli ostacoli posti alla ripresa delle normali condizioni di vita; nell'attivare gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendenti le attività di avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

L'articolo 15 elenca e disciplina le strutture operative attraverso le quali la Regione opera per gestire l'emergenza che sono la Sala Operativa Regionale (SOR); la Sala Operativa

Unificata Permanente (SOUP) e gli altri centri operativi decentrati previsti dalla vigente normativa.

Sezione II. Attività di emergenza di Protezione Civile

L'articolo 16 individua le attività di emergenza di competenza regionale, prevedendo, in particolare, il raccordo ed il coordinamento con le Prefetture ed il Dipartimento nazionale della protezione civile.

Gli articoli 17, 18 e 19 individuano, rispettivamente, le attività poste in emergenza di protezione civile di competenza della Provincia, degli Enti delegati e dei Comuni. Si richiamano tra le altre attività della Provincia gli interventi di ripristino urgente delle infrastrutture di competenza provinciale; la verifica della conformità degli interventi comunali e provinciali di ripristino del danno con le prescrizioni tecniche contenute nei piani di bacino nonché la mappatura del quadro provinciale dell'evento calamitoso delle singole aree vulnerate con l'obbligo di trasmettere i dati alla Regione. Per gli Enti delegati tra le attività poste in emergenza si evidenziano l'assistenza tecnica, fornita ai Comuni colpiti da calamità, e l'assistenza logistica al volontariato impegnato nell'emergenza. Per i Comuni, infine, si evidenziano le attività di attivazione dei presidi idrogeologici, secondo le procedure regionali di allertamento meteorologico; l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.

L'articolo 20 è dedicato alla Sala Operativa Regionale (SOR) e ne definisce compiti e attività. La SOR è attivata dalla Struttura regionale di protezione civile all'emissione della messaggistica di allerta o nei casi in cui necessiti un intervento coordinato a livello regionale e svolge in particolare l'attività di sorveglianza e di monitoraggio degli eventi in corso, fino cessata allerta. La SOR si avvale del Centro Funzionale Meteorologico di Protezione Civile per la funzione tecnico-scientifica.

Sezione III. Attività di emergenza nella lotta attiva agli incendi boschivi

L'articolo 21 definisce le competenze della Regione nell'attività di emergenza di lotta attiva agli incendi boschivi; in particolare, la Regione coordina le azioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi tramite il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva.

L'articolo 22 definisce le competenze degli Enti delegati nel concorso all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, tra cui l'attuazione dei programmi predisposti dai CIO, lo svolgimento delle attività previste dalle intese relative al Gruppo intercomunale e l'assistenza logistica alle unità specializzate di AIB.

L'articolo 23 definisce le competenze dei Comuni nello spegnimento e nella circoscrizione degli incendi boschivi con il supporto del sistema regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. In particolare il Comune attiva le unità specializzate AIB di propria competenza, dando comunicazione alla DIPAIB territorialmente competente o alla SOUP che ne conferma l'impiego, e fornisce il supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento, d'intesa con l'Ente delegato ed il Referente del Volontariato. Per lo svolgimento di tali competenze Comune può avvalersi delle intese, di cui all'articolo 13,

comma 1, lettera h) o delle intese di cui all'articolo 13, comma 4. Inoltre il Comune attiva l'unità di crisi locale di cui all'articolo 27.

L'articolo 24 è dedicato alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e ne definisce i compiti, tra i quali il coordinamento, a livello regionale, dei movimenti dei mezzi antincendio e delle unità specializzate AIB, la tempestiva comunicazione alle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo ed alle Prefetture circa l'avvistamento e lo sviluppo degli incendi boschivi di interfaccia urbano-foresta che possono evolvere in situazioni che richiedano interventi di protezione civile e quindi richiedendo l'attivazione della SOR. La SOUP richiede e coordina l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e coordina le DIPAIB organizzate sul territorio regionale.

L'articolo 25 è dedicato alle Direzioni Provinciali di Antincendio Boschivo (DIPAIB) e ne definisce i compiti nonché la responsabilità organizzativa ed operativa. Le DIPAIB, organizzate in ogni provincia, coordinano le emergenze di rilevanza provinciale connesse agli incendi boschivi, dirigendo le operazioni di spegnimento e richiedendo alla SOUP l'intervento dei mezzi aerei antincendio della Regione e dello Stato.

L'articolo 26 disciplina le Unità specializzate di antincendio boschivo (AIB), che operano sotto il coordinamento della SOUP e delle DIPAIB nell'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Si distinguono tre tipi di unità specializzate di AIB: quelle del Corpo forestale dello Stato, quelle del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile e quelle del Volontariato. Per le unità specializzate AIB del Volontariato è richiesto che siano costituite da almeno cinque volontari aventi idoneità fisica, addestramento ed equipaggiamento conforme a quanto disposto dal Piano regionale.

L'articolo 27 disciplina l'Unità di crisi locale, con la funzione di centro avanzato di coordinamento delle operazioni di spegnimento in caso di incendi boschivi di particolare intensità e gravità, ma che non costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.

Capo IV. Strumenti di indirizzo e pianificazione in ambito di protezione civile e antincendio boschivo.

L'articolo 28 è dedicato alla Cartografia regionale di Criticità di protezione civile, che è strumento di indirizzo, di pianificazione e di determinazione degli interventi di protezione civile, nonché strumento di riferimento per l'attività di pianificazione territoriale nell'ambito dei rischi individuati. La cartografia, infatti, indica, in termini di scenario, le aree sulle quali sussiste la possibilità del verificarsi di gravi eventi calamitosi.

L'articolo 29 è dedicato al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi al fine dell'individuazione delle aree a rischio incendio e della programmazione delle relative azioni di intervento.

Capo V. Organismi collegiali

L'articolo 30 disciplina il Comitato regionale di protezione civile, quale organo di raccordo tra le attività regionali e quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni ed organizzazioni in materia.

L'articolo 31 disciplina la Consulta tecnico scientifica regionale, quale organo di supporto delle attività di programmazione delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo.

Capo VI. Ritorno alle normali condizioni di vita

L'articolo 32 è dedicato al rilevamento del danno occorso individuando i soggetti deputati alle rilevazioni tenuto conto della tipologia di struttura danneggiata.

L'articolo 33 definisce il piano degli interventi per il ritorno delle normali condizioni di vita, con priorità per gli interventi di somma urgenza ed interventi di ripristino dei servizi essenziali.

L'articolo 34 definisce quali sono i diversi soggetti deputati all'attuazione del piano degli interventi: la Regione, avvalendosi delle Province, per gli interventi relativi alle opere pubbliche; i Comuni per gli interventi relativi ai comparti dei soggetti privati e delle imprese produttive non agricole; le Strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura per gli interventi relativi alle imprese agricole.

L'articolo 35 definisce le attività regionali di controllo da svolgersi sugli interventi realizzati.

L'articolo 36 stabilisce i criteri per l'ammissibilità degli interventi ai contributi.

L'articolo 37 disciplina l'Ufficio speciale per l'emergenza, attivato temporaneamente in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale finalizzato all'assunzione dei provvedimenti per il ripristino o la ricostruzione.

Il **TITOLO III**, è dedicato al Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo (artt. 38-48)

L'articolo 38 indica i principi e l'organizzazione generale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo. Le diverse forme organizzate di Volontariato riconosciute dalla regione come parte integrante del sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo sono le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale settore protezione civile ai sensi della l.r. 15/1992 e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile iscritte nell'Elenco regionale del Volontariato.

L'articolo 39 prevede l'istituzione dell'Elenco regionale dei Gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile.

L'articolo 40 è dedicato alla rappresentanza e alla commissione del Volontariato, i referenti sono individuati a livello di Ente delegato, Provincia e Regione.

L'articolo 41 è dedicato alla gestione operativa del Volontariato che svolge attività di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi, indicando i soggetti deputati a richiedere l'attivazione del Volontariato.

L'articolo 42 sancisce le disposizioni generali sulla sicurezza operativa del Volontariato che svolge attività di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'articolo 43 prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le forme organizzate del Volontariato che opera in ambito di protezione civile e antincendio boschivo.

L'articolo 44 è dedicato al certificato di idoneità fisica qualora previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 45 disciplina i corsi di addestramento e qualificazione del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

L'articolo 46 dispone sugli equipaggiamenti, i mezzi e i dispositivi di riconoscimento per il Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

Gli articoli 47 e 48 sono dedicati rispettivamente alle spese di gestione e alle forme di sostegno del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

Il **TITOLO IV**, è dedicato alle disposizioni particolari e finali (artt. 49 -56) legate alla materia trattata dal ddl.

L'articolo 49 dispone sulla sicurezza delle operazioni di volo e sull'obbligatorietà di segnalare con idonei strumenti a terra o aerei tutte le opere che possono costituire pericolo e intralcio per il volo.

L'articolo 50 da disposizioni sul personale regionale impegnato in attività di emergenza di competenza regionale o di interesse nazionale nonché disposizioni sul personale regionale e il volontariato nelle attività di presidio delle sale operative (SOR e SOUP).

L'articolo 51 definisce alcune disposizioni particolari.

L'articolo 52 prevede l'obbligo e le modalità di rendicontazione per gli Enti delegati e per le Organizzazioni di volontariato per i fondi assegnati dalla Regione spesi annualmente.

L'articolo 53 indica le modifiche da apportare alla normativa regionale.

L'articolo 54 indica le norme di prima applicazione e le norme transitorie per adeguare alle nuove disposizioni la realtà organizzativa e operativa dovuta alla previgente normativa in materia.

L'articolo 55 dispone sull'abrogazione di norme regionali superate con la presente legge.

L'articolo 56 detta la norma finanziaria individuando le U.P.B. per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

TITOLO I

ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO

CAPO I

Principi generali

Articolo 1 **(Finalità)**

1. La presente legge, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di conservare e difendere il patrimonio boschivo, detta norme per prevedere, prevenire e gestire le emergenze provocate da calamità, catastrofi ed incendi boschivi di origine naturale ed antropica, nonché per il ristoro dei danni e per la promozione delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione e del raccordo delle proprie strutture con quelle dello Stato, del Volontariato e con le componenti territoriali deputate a svolgere i compiti di protezione civile ed antincendio boschivo.

Articolo 2 **(Protezione civile)**

1. Sono attività di protezione civile le azioni volte alla salvaguardia e tutela della vita umana, dei beni e delle risorse attraverso:
 - a) la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento dell'emergenza volto alla ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti da calamità o catastrofe di origine naturale o antropica;
 - b) la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono, ai sensi dell'articolo 2 della l. 225/1992, in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possano essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

3. Tra gli eventi di protezione civile sono ricompresi gli incendi boschivi, di cui alla l. 353/2000, che per natura ed estensione costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 3 (Antincendio boschivo)

1. Nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione svolge attività di ricognizione, sorveglianza e spegnimento a terra e tramite i servizi aerei regionali in concorso con la flotta aerea antincendio dello Stato. La Regione assicura, altresì, il coordinamento della propria Struttura antincendio con quelle statali avvalendosi anche delle risorse, dei mezzi e del personale del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile sulla base di specifiche convenzioni e del Volontariato di cui al titolo III.

Articolo 4 (Direzione e coordinamento)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, attraverso procedure, piani e programmi regionali conformi agli indirizzi e alla pianificazione nazionale e comunitaria in materia.
2. Al fine della gestione delle attività di protezione civile ed antincendio boschivo, nonché per il superamento degli stati di emergenza derivanti dagli eventi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, la Regione opera attraverso le Strutture regionali in forma coordinata con quelle statali, centrali e territorialmente decentrate, e si avvale degli altri Enti istituzionalmente competenti nella materia.
3. Le funzioni di protezione civile sono svolte tenuto conto delle competenze in materia di difesa del suolo e di pianificazione di bacino nonché della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.
4. Nel rispetto della vigente normativa, allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1 e articolo 3, partecipano, secondo le competenze di cui alla presente legge:
 - a) le Province;
 - b) le Comunità Montane e Consorzi di Comuni, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominati, ai fini della presente legge, Enti delegati;
 - c) i Comuni;
 - d) il Volontariato di cui al titolo III di seguito denominato Volontariato.
5. La Regione svolge attività di protezione civile in coordinamento con le Prefetture per il superamento di emergenze che comportano l'intervento coordinato di più enti competenti in via ordinaria e può chiedere al Prefetto il supporto di altre strutture operative tra le quali i Corpi di Polizia e le Forze Armate.

6. La Regione, per le finalità della presente legge, può stipulare convenzioni o accordi di programma con il Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile e con il Corpo forestale dello Stato anche per lo svolgimento di particolari attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Articolo 5

(Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza in ambito regionale)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di un evento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), determinato sulla base dei sistemi di previsione ovvero delle rilevazioni effettuate attraverso le reti di monitoraggio o, a seguito della constatazione del danno occorso, il Presidente della Giunta regionale, al fine di attivare, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. 112/1998, ogni iniziativa necessaria al superamento dell'emergenza, decreta lo stato di crisi regionale, determinandone l'estensione territoriale e la durata, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.
2. Accertato che la gravità dell'evento sia tale, per intensità ed estensione, da richiedere l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, l'Assessore competente in materia, assume le iniziative volte a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza in conformità all'articolo 5 della l. 225/1992 e all'articolo 107, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei ministri disponga la nomina a Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza del Presidente della Giunta regionale, questi nell'esercizio delle proprie funzioni si può avvalere delle disposizioni previste dalla presente Legge.
4. Sul presupposto e limitatamente al perdurare dello stato di crisi dichiarato, il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega l'Assessore competente in materia, può emettere ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile.
5. Le ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti devono contenere l'indicazione delle norme regionali a cui si intende derogare e devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
6. Qualora le attività da svolgere in relazione alla tipologia dell'evento, previsto od in corso, richiedano l'esercizio di specifiche competenze, il Presidente della Giunta regionale può attribuire, attraverso gli uffici competenti, alla Struttura regionale competente in materia di protezione civile il coordinamento, fino a cessata emergenza, di personale anche afferente ad altre Strutture regionali che esercitano, in via ordinaria, le competenze collegate all'evento. Per specifiche professionalità e competenze non rinvenibili all'interno dell'Amministrazione regionale è possibile affiancare alla Struttura regionale di protezione civile esperti esterni e personale assunto con le forme contrattuali flessibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche) per il tempo necessario al superamento dell'evento, nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 6 **(Comitati Intercomunali Organizzati)**

1. Per l'attuazione a livello territoriale delle azioni previste dalla presente legge e dalla pianificazione regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivo, gli Enti delegati si avvalgono dei Comitati Intercomunali Organizzati (CIO), dagli stessi costituiti secondo le modalità previste dal provvedimento della Giunta regionale che ne fissa le modalità per la costituzione, l'adesione, la composizione, la gestione ed il funzionamento.
2. Il CIO programma annualmente le attività e le azioni volte a:
 - a) rispondere alle esigenze e i fabbisogni del Volontariato in termini di risorse strumentali e finanziarie, individuando una scala di priorità;
 - b) valutare quanto necessario per consentire al Volontariato di operare in sicurezza secondo quanto previsto dalla presente legge, dal piano regionale di cui all'articolo 29 e dalle disposizioni della Giunta regionale;
 - c) sviluppare il dialogo e la coesione fra le varie componenti volontarie e le istituzioni competenti in materia di protezione civile e prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
 - d) sostenere il Volontariato e assisterlo negli adempimenti amministrativi a suo carico;
 - e) valorizzare il Volontariato e promuovere la conoscenza delle tematiche di protezione civile ed antincendio boschivo tra la popolazione;
 - f) promuovere la prevenzione diretta ed indiretta per il territorio di competenza;
 - g) assistere i Comuni di appartenenza all'Ente delegato nell'espletamento degli adempimenti a loro carico in materia di protezione civile e antincendio boschivo;
 - h) collaborare con gli Enti preposti alla gestione delle emergenze.
3. Le attività programmate dai CIO devono essere conformi con le linee guida impartite dalla Regione attraverso i piani e i programmi di settore e le disposizioni della Giunta regionale, nonché con la pianificazione in materia di protezione civile approvata dalla Provincia territorialmente competente.
4. Gli Enti delegati approvano i programmi annuali predisposti dai CIO, di cui al comma 2, e li trasmettono alla Regione che, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, li finanzia.
5. I programmi di cui al comma 4, approvati e finanziati dalla Regione, sono attuati e resi operativi dagli Enti Delegati nei tempi previsti dalla delibera di Giunta regionale che ne dispone il finanziamento.
6. Il CIO esprime pareri vincolanti sulle attività e iniziative di protezione civile e antincendio boschivo proposte dall'Ente delegato che non rientrano nella programmazione di cui al comma 2.
7. Il CIO è composto almeno da:

- a) il Presidente dell'Ente delegato o suo delegato facente parte dell'Ente che ne assume la presidenza;
 - b) due referenti eletti in rappresentanza del Volontariato locale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a);
 - c) un rappresentante della Direzione Provinciale Antincendio Boschivo territorialmente competente di cui all'articolo 25;
 - d) un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile designato dalla sede provinciale territorialmente competente, previa intesa con la medesima;
 - e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato designato dalla sede provinciale territorialmente competente, previa intesa con la medesima.
8. Qualora la Regione affidi tramite convenzione al Corpo forestale dello Stato la gestione del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi il rappresentante di cui al comma 7, lettera e), coincide con il rappresentante di cui al comma 7, lettera c).
9. Ai lavori del CIO possono partecipare senza diritto di voto:
- a) un rappresentante della Regione Liguria della Struttura competente in materia di protezione civile e antincendio boschivo;
 - b) un rappresentante designato dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente esperto in materia di protezione civile;
 - c) un rappresentante dei comuni;
 - d) un referente provinciale del Volontariato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b);
 - e) un rappresentante delle strutture periferiche territorialmente competenti del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile;
 - f) un rappresentante dell'ente parco regionale o nazionale ove presente.
10. I referenti di cui al comma 7, lettera b), si raccordano con i referenti provinciali di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) ai fini dei lavori della commissione di cui all'articolo 40, comma 5.
11. Le funzioni di segretario del CIO sono assunte da un funzionario dell'Ente Delegato che cura le attività di protezione civile e antincendio boschivo.
12. Per accedere ai finanziamenti regionali previsti per le attività di cui alla presente legge, i Comuni e le diverse forme organizzate di Volontariato, di cui all'articolo 38, comma 3, per il tramite dei propri legali rappresentanti, devono aderire al CIO costituito presso l'Ente delegato territorialmente competente.
13. La Direzione Provinciale Antincendio Boschivo territorialmente competente, di cui all'articolo 25, d'intesa con i servizi regionali competenti in materia di antincendio boschivo e protezione civile, cura il coordinamento delle iniziative dei singoli CIO e la realizzazione di tutte le possibili sinergie per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2.

TITOLO II
ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE, INTERVENTO, SOCCORSO E
RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA

CAPO II
Previsione

Articolo 7
(Ambiti di attività)

1. Le attività di previsione consistono nello studio e nella determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi e degli incendi boschivi, nella valutazione dei rischi conseguenti, nella identificazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi, nella determinazione delle diverse condizioni di allerta e nella tempestiva diffusione di informazioni sugli stati di allarme.
2. Per le attività di previsione la Regione si avvale delle Strutture regionali competenti che forniscono i dati utili in proprio possesso e di enti di ricerca di cui all'articolo 8, i quali operano a supporto delle attività di protezione civile e di antincendio boschivo e svolgono attività mirate:
 - a) all'approfondimento e all'aggiornamento delle conoscenze sulle tipologie dei diversi rischi;
 - b) all'individuazione e gestione di modelli previsionali e predisposizione di scenari di pericolosità e rischio adatti al territorio ligure;
 - c) alla gestione ed aggiornamento di sistemi finalizzati alla elaborazione statistica dei dati relativi alle serie storiche ed ai parametri caratteristici dei fenomeni calamitosi e degli incendi boschivi.
3. La Regione diffonde le informazioni relative a situazioni di rischio potenziale o effettivo per il territorio regionale, o parti di esso, corredate dalle necessarie condizioni di allerta e allarme e da eventuali prescrizioni concernenti azioni di salvaguardia e sorveglianza, per far fronte più tempestivamente alle insorgenze di emergenze naturali e antropiche. Le informazioni e le eventuali prescrizioni sono indirizzate in tempo reale a tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo. Le popolazioni interessate sono informate con tutti i mezzi di carattere tecnico e tecnologico ritenuti opportuni.

Articolo 8
(Strumenti operativi di previsione)

1. La Regione, al fine di assicurare le attività di previsione e monitoraggio del rischio idrogeologico, di incendio boschivo ed altri rischi sul proprio territorio, utilizza quali strumenti operativi:
 - a) il Centro Funzionale Meteoidrologico di Protezione Civile, di seguito nominato CFMI-PC, di cui agli articoli 8 e 38 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e

riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale);

- b) il Servizio di Previsione Incendi della Regione Liguria, di seguito SPIRL, in quanto soggetto deputato alla elaborazione degli scenari di rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi ed alla loro diffusione, che opera sotto il coordinamento del CFMI-PC.
2. Il CFMI-PC è posto alle dipendenze funzionali ed operative della Struttura regionale competente in materia di protezione civile e costituisce nucleo permanente di supporto tecnico-scientifico per le attività di protezione civile ed in particolare è preposto:
 - a) alla gestione delle reti e dei sistemi di accentramento, elaborazione e diffusione dei dati utili alla previsione e sorveglianza in modo coordinato con la rete nazionale dei Centri Funzionali di protezione civile;
 - b) alla validazione e alla pubblicazione dei dati rilevati ai fini di protezione civile;
 - c) alla gestione e sviluppo dei modelli previsionali, dei processi e dei sistemi di visualizzazione dei dati e di ausilio alle attività di sorveglianza della Sala Operativa Regionale;
 - d) alla valutazione delle criticità meteorologiche, idrogeologiche, climatologiche e relative agli incendi boschivi ed ad altri rischi in collaborazione con centri universitari ed enti di ricerca, privilegiando le sinergie con la rete dei centri di competenza del Dipartimento nazionale di protezione civile.
 3. Al CFMI-PC sono garantite le risorse finanziarie ed umane necessarie alla gestione delle attività multirischio, di cui al comma 2 lettera d), ivi compresa la stabilizzazione delle competenze, nel rispetto della vigente normativa, in ambito SPIRL e per la gestione del radar meteoidrologico e dei sistemi già in essere presso il CFMI-PC.
 4. Al personale del CFMI-PC si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, commi 1 e 2.
 5. Il CFMI-PC è organizzato in prospettiva di Centro multirischio per svolgere le attività tecnico scientifiche e di supporto alle attività di protezione civile che si rendano necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite al sistema dei Centri funzionali dello Stato. Alle attività multirischio di cui al presente comma è applicato quanto previsto dal comma 11.
 6. Al fine di garantire la ottimale integrazione tra il sistema regionale e nazionale di protezione civile e conseguire la totale condivisione dei sistemi informatici ed informativi della componente tecnico scientifica, già gestiti dal CFMI-PC e dallo SPIRL, e della Sala Operativa Regionale, i sistemi informatici e informativi di gestione dei dati, dei modelli e delle reti di monitoraggio del CFMI-PC sono integrati nella rete informatica e informativa regionale.
 7. La proprietà dei dati elaborati e diffusi dal CFMI-PC è della Regione Liguria e tutti i livelli divulgativi dei medesimi dati sono identificati con il logo "Centro funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria".
 8. Sono assunti quali dati di monitoraggio di Protezione Civile esclusivamente quelli che si conformano agli standard stabiliti, in base alle linee guida ed agli indirizzi nazionali, dalla Struttura regionale di protezione civile o quelli gestiti direttamente dal CFMI-PC.

9. I dati provenienti da reti di monitoraggio non gestite dal CFMI-PC, se rispettano gli standard di cui al comma 8, vengono acquisiti in tempo reale dal sistema di monitoraggio della Protezione Civile unitariamente ai dati gestiti dal CFMI-PC secondo le procedure ed i protocolli regionali.
10. Il CFMI-PC è la struttura deputata alla certificazione dei dati meteorologici ed idrologici e può in tal senso utilizzare anche i dati di cui al comma 9.
11. La Regione, al fine di promuovere e conseguire l'eccellenza nazionale ed internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di osservazione, previsione e prevenzione per fini di Protezione Civile, può avvalersi, , di università ovvero istituti di ricerca scientifica o centri di competenza riconosciuti a livello nazionale o fondazioni a cui può aderire, attivando convenzioni per il supporto alle attività regionali in ambito di protezione civile, antincendio boschivo, climatologico, sismico e di altri rischi, nel rispetto della normativa vigente, favorendo la ricerca, lo sviluppo di prodotti operativi, la formazione e la cultura professionale nei settori dei rischi naturali e di origine antropica ed industriale e della valutazione degli impatti del cambiamento climatico sui sistemi ambientali.
12. La Regione si avvale, in conformità della normativa vigente, della Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA), quale centro di competenza riconosciuto a livello nazionale, per le finalità del comma 11 nonché per l'assistenza scientifica in occasione o in previsione di eventi estremi.

CAPO III Prevenzione

Articolo 9 (Ambiti di attività)

1. Le attività di prevenzione consistono nel predisporre e attuare, in relazione alle diverse tipologie di rischio, azioni e misure volte ad evitare o mitigare i danni collegati agli eventi sia naturali che connessi alle attività dell'uomo.
2. Sono altresì attività di prevenzione quelle volte alla formazione degli operatori istituzionali e del Volontariato, nonché all'informazione delle popolazioni potenzialmente interessate agli eventi.
3. Sono strumenti di prevenzione ai fini di protezione civile la Cartografia regionale di Criticità di cui all'articolo 28 e gli strumenti di pianificazione di settore vigenti. E' strumento di indirizzo, di pianificazione e di determinazione delle priorità il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 29.

Articolo 10 (Competenze della Regione)

1. Nell'ambito delle funzioni di prevenzione, la Regione svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) identificazione, rilevazione, classificazione e mappatura dei rischi presenti sul territorio regionale utilizzando le mappe di rischio redatte anche da altri Enti ed in particolare le perimetrazioni di pericolosità e rischio derivanti dai piani di bacino per quanto relativo al rischio idrogeologico;
 - b) definizione delle priorità e pianificazione degli interventi di prevenzione, con determinazione delle risorse finanziarie necessarie;
 - c) definizione di programmi di prevenzione;
 - d) definizione di procedure per la gestione delle emergenze;
 - e) attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali e nazionali della protezione civile;
 - f) attivazione diretta o attraverso i Comuni di sistemi di allerta della popolazione;
 - g) programmazione di idonee misure di prevenzione per la difesa dei boschi dagli incendi da attuare nell'ambito del Piano regionale di cui all'articolo 29, nonché nell'ambito della programmazione regionale in materia di foreste;
 - h) promozione della cultura di protezione civile e di antincendio boschivo attraverso programmi educativi e informativi diretti alle popolazioni locali, con specifica attenzione al mondo della scuola;
 - i) predisposizione, attuazione e supporto alle attività formative e di esercitazioni volte a migliorare l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi disponibili eventualmente anche organizzate direttamente dal Volontariato;
 - j) coordinamento organizzativo del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
 - k) organizzazione e gestione, anche tramite specifiche convenzioni, di centri polifunzionali integrati di protezione civile ed antincendio boschivo;
 - l) redazione di studi e ricerche al fine di definire i modelli previsionali delle situazioni di rischio in funzione della predisposizione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione eventualmente attivando specifici rapporti di consulenza scientifica con istituti universitari od esperti, nel rispetto della normativa vigente;
 - m) elaborazione di criteri ed indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti locali di piani di previsione e prevenzione e piani di emergenza per le varie tipologie di rischio.

Articolo 11 (Competenze delle Province)

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 13 della l. 225/1992 e dall'articolo 108, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998, in attuazione dell'articolo 4 comma 5 della l. 353/2000, sono compiti delle Province:
 - a) l'attuazione di interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi, dalle procedure e dai piani regionali in materia di protezione civile e antincendio boschivo;
 - b) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, l'approvazione e la trasmissione dei dati di rischio a livello provinciale al fine della redazione della Cartografia regionale di

- Criticità di cui all'articolo 28 anche in coordinamento con gli organi competenti delle Autorità di bacino e sulla base del quadro conoscitivo dei piani di bacino vigenti (per quanto relativo al rischio idrogeologico);
- c) la redazione, in concorso con le Prefetture, dei piani di emergenza provinciali conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale, utilizzando se necessario ulteriori dati acquisiti dalla Regione, dalle Comunità Montane e dai Comuni o da altre Amministrazioni o Enti, anche a carattere di ricerca scientifica;
 - d) l'organizzazione delle strutture permanenti di protezione civile al fine di assicurare i servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e, in termini di supporto tecnico, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) con operatività continuativa;
 - e) le attività formative del volontariato con il coordinamento e secondo gli indirizzi della Regione previsti dalla pianificazione di settore o da disposizioni della Giunta regionale;
 - f) l'attuazione delle attività di protezione civile affidate dalla Regione in materia di rischio sismico.

Articolo 12 **(Competenze degli Enti delegati)**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 225/1992 e dall'articolo 4, comma 5, della l. 353/2000, gli Enti delegati esercitano i seguenti compiti:
 - a) la raccolta e il trasferimento alle Province dei dati di rischio e dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di prevenzione ed emergenza;
 - b) l'attuazione degli interventi previsti nei programmi di prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale;
 - c) l'assolvimento delle funzioni delegate dai Comuni e in particolare la redazione dei piani di emergenza intercomunali;
 - d) la costituzione e la gestione dei CIO di cui all'articolo 6;
 - e) l'approvazione e l'attuazione dei programmi proposti dai CIO di cui all'articolo 6, comma 2.
 - f) l'attuazione degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 29 e dalla pianificazione regionale in materia forestale;
 - g) le attività di coordinamento organizzativo a livello intercomunale del Volontariato, secondo quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 29 o da altre disposizioni della giunta regionale, fermo restando le responsabilità di cui alla l. 225/1992 e l. 353/2000;
 - h) nell'ambito delle intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), le attività connesse alla costituzione, organizzazione, gestione ed equipaggiamento del Gruppo intercomunale di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), o provvedere alla stipula di apposite convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a).
2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione ripartisce annualmente agli Enti delegati i fondi stanziati per lo svolgimento delle predette attività, nei limiti delle disponibilità di

bilancio, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e dai piani e programmi di settore.

3. Nelle aree protette regionali gli interventi di cui al comma 1 lettera f), possono essere realizzati direttamente dagli Enti di gestione delle aree medesime d'intesa con gli Enti delegati territorialmente competenti.

Articolo 13 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile e di antincendio boschivo nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della l. 225/1992, dall'articolo 108, comma 1), lettera c) del d.lgs. 112/1998, dall'articolo 4, comma 5 della l. 353/2000 e ad essi è attribuita la competenza di:
 - a) predisporre o aggiornare sulla base degli indirizzi regionali, sentito il Volontariato di cui alle lettere g) e h), i piani comunali di emergenza, che costituiscono linee di indirizzo della programmazione urbanistica mirate ad attenuare la soglia di rischio ambientale a carico di persone o beni, ovvero la reiterazione del danno su strutture di interesse pubblico o privato;
 - b) assumere tutte le misure necessarie per ridurre il rischio per la pubblica incolumità nelle aree identificate come pericolose nell'ambito dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico o della Cartografia regionale di Criticità di cui all'articolo 28, da indirizzare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili;
 - c) verificare in sede di rilascio dei titoli abilitativi la conformità degli interventi rispetto alle indicazioni, ai divieti ed alle prescrizioni desunti dalle cartografie di pericolosità e rischio dei piani di bacino e dalla Cartografia regionale di Criticità di cui all'articolo 28 al fine di limitare le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni;
 - d) inserire negli atti di rilascio dei titoli edilizi gli eventuali elementi tecnico-costruttivi utili a preservare i fabbricati dal rischio idrogeologico e le ulteriori misure di sicurezza per gli utenti dei medesimi quale condizione necessaria di ammissibilità per interventi edilizi nelle aree a diversa pericolosità dei piani di bacino;
 - e) fornire alla cittadinanza adeguata informazione circa l'esposizione al rischio;
 - f) vigilare sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altro tipo, specie in presenza di comunicazioni di allerta, adottando le necessarie misure di tutela a salvaguardia della privata e pubblica incolumità, ivi compresi gli sgomberi cautelativi;
 - g) costituire, organizzare ed equipaggiare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso, il Gruppo comunale di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), o provvedere alla stipula di apposite convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a);
 - h) promuovere, in luogo di quanto previsto alla lettera g) ed al fine di ottimizzare le risorse disponibili, le intese organizzative e finanziarie con altri comuni ed eventualmente con l'Ente delegato competente a norma della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e sue modifiche e integrazioni o delle relative disposizioni di attuazione, per la costituzione, gestione, organizzazione ed equipaggiamento del Gruppo intercomunale di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), ovvero

per la stipula di una convenzione intercomunale con le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a);

- i) svolgere le attività di propria competenza in base ai programmi di cui all'articolo 6, comma 2;
 - j) assicurare la reperibilità continuativa finalizzata, in via prioritaria, alla ricezione di comunicazioni di allerta;
 - k) individuare, per i Comuni liguri elencati in apposito atto della Giunta a maggiore rischio sismico, aree e siti rapidamente attrezzabili per l'ospitalità e la funzionalità di tendopoli, roulottopoli e moduli abitativi necessari per il superamento della prima emergenza. Tali aree e siti sono vincolati all'uso specifico dallo strumento urbanistico comunale;
 - l) svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 1.
2. L'intesa, di cui al comma 1, lettera h), fatte salve le responsabilità previste dalla l. 225/1992 e dalla l. 353/2000, deve altresì prevedere i livelli di responsabilità e competenza organizzativa e gestionale tra i diversi componenti del gruppo intercomunale sia per le attività di protezione civile che di antincendio boschivo di cui alla presente legge e deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
 3. I Sindaci dei comuni che ai sensi l.r. 24/2008 hanno conferito alle Comunità montane cui aderiscono le funzioni o servizi comunali di cui ai punti 8 "Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile" e 9 "Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile" dell'Allegato B alla medesima l.r. 24/2008, mantengono la responsabilità degli adempimenti di cui alla l. 225/1992, della l. 353/2000 e della presente legge. I Sindaci mantengono la rappresentanza legale in sede amministrativa e giuridica del volontariato di propria competenza.
 4. Tramite specifiche intese la Comunità montana territorialmente competente ed i comuni di cui al comma 3, anche al fine della razionalizzazione e del miglioramento della organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e protezione civile, individuano i diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. Copia dell'intesa deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente in materia di protezione civile e antincendio boschivo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

CAPO IV Emergenze

SEZIONE I NORME COMUNI

Articolo 14 (Ambito di attività)

1. La gestione dell'emergenza consiste:

- a) nel porre in essere, in relazione alle diverse tipologie di evento, azioni e misure volte ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di soccorso e prima assistenza;
- b) nell'attivare, in forma coordinata, le iniziative necessarie ed indilazionabili volte al superamento dell'emergenza e a rimuovere gli ostacoli posti alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- c) nell'attivare gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendenti le attività di avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

Articolo 15 **(Strutture operative regionali)**

1. Per fronteggiare e gestire le attività di emergenza di competenza, la Regione si avvale delle sotto elencate Strutture operative regionali:
 - a) la Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all'articolo 20;
 - b) la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all'articolo 24;
 - c) gli altri centri operativi decentrati previsti dalla vigente normativa.
2. Le Strutture operative, di cui al comma 1, pianificano e coordinano le attività operative in materia di gestione delle emergenze derivanti da eventi calamitosi o catastrofici naturali ed antropici e da incendi boschivi. Tali Strutture adeguatamente attrezzate e dotate di sistemi di comunicazione di emergenza si avvalgono anche del CFMI-PC di cui all'articolo 8.
3. La SOR opera quale livello regionale di coordinamento per tutte le emergenze di protezione civile di competenza regionale anche attraverso la partecipazione delle altre componenti istituzionali competenti in materia e del Volontariato di cui alla presente legge. A tal fine la SOR espleta le attività regionali di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 16, comma 4.
4. La SOUP svolge, in via ordinaria, le funzioni di antincendio boschivo previste dall'articolo 7, comma 3 della l. 353/2000 e la sua attività è di tipo continuativo (h 24) per tutto l'anno.
5. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) o quando ritenuto necessario, il responsabile della SOUP può richiedere l'intervento di rappresentanti delle altre forze istituzionali operative e del Volontariato.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, le attività della SOUP vengono svolte in maniera integrata presso la SOR.
7. Le Strutture operative regionali, di cui al comma 1, sono dotate del personale necessario in considerazione della particolare natura delle funzioni di presidio continuativo richieste dalle stesse.
8. Per la gestione della SOUP, la Regione può avvalersi, tramite convenzione, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato.

9. La gestione, il raccordo e l'organizzazione operativa della SOR e della SOUP sono oggetto di apposite disposizioni approvate dalla Giunta regionale.

SEZIONE II

ATTIVITA' DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 16 **(Competenze della Regione)**

1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza in coordinamento con le Prefetture e con il Dipartimento nazionale della protezione civile avvalendosi, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2 del d.lgs. 112/1998 anche del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile.
2. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) si avvale altresì del Corpo forestale dello Stato, del Volontariato organizzato anche per il tramite della Colonna mobile regionale di cui al comma 7 e collabora con gli organi statali e locali competenti.
3. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), opera in concorso con il Dipartimento nazionale della protezione civile, in raccordo con i Prefetti e gli Enti locali, assicurando, conseguentemente alla dichiarazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 4 Novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali ivi compresa la colonna mobile e il Volontariato.
4. Le attività regionali di gestione dell'emergenza, finalizzate al superamento della stessa, consistono in particolare:
 - a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme sulla base delle valutazioni rese disponibili dal responsabile del CFMI-PC e dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8;
 - b) nell'attivazione della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all'articolo 20;
 - c) nella gestione in tempo reale dei dati rilevati dalle reti di rilevamento regionali o da altre reti e nel trasferimento dei dati ad altre sale operative di protezione civile locali o nazionali anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 8;
 - d) nell'acquisizione dagli enti locali e dagli operatori di protezione civile, di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, nonché sulla natura, estensione ed intensità dell'evento calamitoso ai fini dell'attivazione delle procedure di emergenza;
 - e) nel coordinamento tecnico-operativo d'intesa con le Prefetture e con gli organi nazionali e locali della protezione civile;

- f) nella concertazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile in merito alla dichiarazione dello Stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 sul territorio regionale o su parte di esso;
- g) nell'attivazione e coordinamento del Volontariato regionale;
- h) nell'attivazione di Nuclei di valutazione e supporto costituiti da personale tecnico esperto in gestione delle emergenze della Protezione Civile Regionale, e all'occorrenza dal personale del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, del Corpo forestale dello Stato, del Servizio sanitario di emergenza 118 e del Volontariato, per concorrere alla determinazione delle aree maggiormente danneggiate nonché delle necessità operative connesse all'impiego del Volontariato e all'utilizzo della Colonna mobile regionale di cui al comma 7, in collegamento con la Sala Operativa Regionale;
- i) nell'assicurare, qualora fosse ritenuto necessario dalla Struttura regionale di protezione civile, il supporto operativo e organizzativo ai centri operativi attivati di cui all'articolo 15 comma 1, lettera c), concorrendo con operatori tecnici esperti in gestione dell'emergenza;
- j) nella delimitazione degli ambiti territoriali interessati dalla calamità;
- k) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo del danno e delle necessità di risorse necessarie a fronteggiare l'evento calamitoso anche ai fini dell'adozione dei programmi di ripristino e ricostruzione;
- l) nell'acquisizione di beni, servizi ed attrezzature essenziali per il superamento dell'emergenza, anche con il ricorso a procedure d'urgenza nel rispetto della normativa regionale e statale vigente;
- m) nella gestione degli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti alla dichiarazione dello Stato di emergenza di cui all'articolo 5 della l. 225/1992, finalizzati al ripristino delle normali condizioni di vita sui territori colpiti, con priorità per i servizi essenziali e le opere pubbliche;
- n) nell'erogazione, in casi di particolare gravità, di risorse finanziarie di primo impiego ai Comuni più colpiti e con minori disponibilità, finalizzando le stesse al ripristino, anche parziale, dei servizi essenziali quali la viabilità, gli acquedotti e le fognature che risultino urgenti ed indifferibili per la salvaguardia e la salute della popolazione;
- o) nella partecipazione con proprio personale al superamento delle grandi emergenze regionali, nazionali ed internazionali e grandi eventi, ai sensi del d.l. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla l. 401/2001, in coordinamento con il Servizio di emergenza sanitaria 118 della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera h) della l. 225/1992 e della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria).

5. I beni e le attrezzature essenziali per il superamento dell'emergenza trasferiti dallo Stato alla Regione possono essere riassegnati ai componenti del sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. Nel caso in cui sul territorio si verificano stati di emergenza tali da essere fronteggiati e superati solo attraverso il coordinamento statale o regionale, la Regione si adopera affinché le province e i comuni capoluogo non interessati dalla calamità, mettano temporaneamente a disposizione unità di personale per il superamento dell'emergenza. Gli oneri sono a carico dell'amministrazione di provenienza.

7. La Regione, al fine di ottimizzare gli interventi in materia di protezione civile, allestisce la Colonna Mobile regionale di Protezione Civile. La Colonna mobile, dotata di moduli, mezzi, attrezzature, squadre operative specializzate, è impiegata per lo svolgimento degli interventi di protezione civile, operando in modo tempestivo e continuativo per la durata dell'evento. Gli interventi della Colonna mobile regionale sono attivati dalla Struttura regionale di protezione civile che ne coordina le attività, direttamente o per il tramite di strutture operative individuate dal Presidente della Giunta regionale. La gestione e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alla Colonna mobile regionale può essere affidata a Enti locali o al Volontariato tramite specifiche convenzioni.
8. Le spese relative alla gestione ed alla attività della Colonna mobile, di cui al comma 7, sono finanziate secondo quanto disposto dall'articolo 48, commi 1 e 2.
9. La Regione può partecipare, direttamente o avvalendosi di organismi esterni anche non governativi, a progetti indirizzati al sostegno post-emergenza di comunità colpite; la Regione partecipa alle attività di soccorso anche per il tramite della Colonna Mobile Nazionale delle Regioni su disposizione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Articolo 17 (Competenze delle Province)

1. Le attività della Provincia nella gestione dell'emergenza consistono:
 - a) nell'organizzazione di strutture permanenti di protezione civile ai fini del coordinamento dei servizi urgenti di natura tecnica di competenza provinciale da attivare in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 2 assicurando per queste strutture una reperibilità continuativa;
 - b) negli interventi di ripristino urgente delle infrastrutture di competenza provinciale;
 - c) nel supporto tecnico ai Comuni colpiti dalla calamità;
 - d) nella verifica della conformità degli interventi comunali e provinciali di ripristino del danno con le prescrizioni tecniche contenute nei piani di bacino;
 - e) nell'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture, infrastrutture e servizi essenziali di competenza provinciale aventi carattere di massima priorità ai fini dell'inserimento dei medesimi nei piani regionali di ripristino e ricostruzione;
 - f) nella mappatura del quadro provinciale dell'evento calamitoso delle singole aree vulnerate con particolare riferimento alle aree inondate e ai tiranti di acqua raggiunti nonché alle frane; tale documentazione è trasmessa alla Regione ed alle Autorità di bacino entro trenta giorni dall'evento.

Articolo 18 (Competenze degli Enti delegati)

1. Le attività degli Enti delegati nella gestione dell'emergenza, consistono:
 - a) nell'assistenza tecnica ai Comuni colpiti da calamità;

- b) nell'assistenza logistica al Volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, impegnato nelle attività di protezione civile, in raccordo con i Comuni e con i Referenti di cui all'articolo 40, comma 1;
 - c) nell'attuazione di quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h).
2. Per le attività di cui al comma 1 l'Ente delegato assicura un servizio di reperibilità dando comunicazione alla Regione del nominativo del responsabile individuato.

Articolo 19 (Competenze dei Comuni)

1. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile, ai sensi della normativa nazionale vigente, e ad esso sono attribuite le funzioni e le responsabilità di protezione civile per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
2. Le attività del Comune nella gestione dell'emergenza consistono:
- a) nell'organizzare sul territorio le strutture operative per gli interventi di protezione civile con particolare riguardo alle misure di emergenza da attuarsi per gli eventi di cui al comma 1 e secondo quanto previsto dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 per quanto relativo all'adozione di azioni di prevenzione e soccorso;
 - b) nell'attivare, con l'impiego del Volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza dandone immediata comunicazione alla Prefettura ed alla Struttura regionale di protezione civile e attivando, in sede locale, i livelli di coordinamento e la gestione dell'emergenza;
 - c) nell'attivare i presidi idrogeologici di cui alle procedure regionali e nazionali di allertamento meteorologico nelle porzioni di territorio classificate ad elevata vulnerabilità;
 - d) nell'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture, infrastrutture e servizi essenziali di competenza comunale aventi carattere di massima priorità ai fini dell'inserimento dei medesimi nei piani regionali di ripristino e ricostruzione;
 - e) nel rendere disponibili, per ricerche di persone scomparse o per qualunque altra attività di soccorso, le strutture comunali fornendo assistenza logistica ai soccorritori;
 - f) nell'attuazione di quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h).
3. Per le attività di cui al comma 2 il Sindaco assicura la propria reperibilità dandone comunicazione alla Regione.

Articolo 20 (Sala Operativa Regionale)

1. La Sala Operativa Regionale (SOR) opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 15, nonché sulla base delle procedure previste nelle linee guida regionali adottate con delibera di Giunta regionale e assicura i necessari rapporti di interscambio con la SOUP di cui all'articolo 24.

2. La SOR è attivata dalla Struttura regionale di protezione civile all'emissione della messaggistica di allerta o nei casi in cui necessiti un intervento coordinato a livello regionale.
3. La SOR, che per la funzione tecnico-scientifica, in via ordinaria, si avvale del CFMI-PC, svolge in particolare:
 - a) l'attività di sorveglianza, all'emissione delle messaggistiche di attenzione e avviso del CFMI-PC o di preallerta, emessa dalla struttura regionale;
 - b) l'attività di monitoraggio degli eventi in corso, fino a cessata allerta.
4. La SOR è composta dal personale regionale, dal personale del CFMI-PC e da ulteriori responsabili delle funzioni di supporto definite dalle linee guida, di cui al comma 1, quando attivate.
5. La Regione assicura che la SOR garantisca il presidio con continuità nelle ventiquattro ore, qualora ritenuto necessario dalla Struttura regionale di protezione civile, ed in base alle procedure di cui al comma 1. Le Attività di sorveglianza e monitoraggio vengono garantite anche attraverso l'istituto della reperibilità.

SEZIONE III

ATTIVITA' DI EMERGENZA NELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Articolo 21 (Competenze della Regione)

- La Regione coordina le azioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla l. 353/2000 tramite il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che si articola in:
- a) Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all'articolo 24;
 - b) Direzioni Provinciali Antincendio Boschivo (DIPAIB) di cui all'articolo 25;
 - c) Comitati Intercomunali Organizzati (CIO) di cui all'articolo 6;
 - d) unità specializzate di antincendio boschivo di cui all'articolo 26, di seguito denominate unità specializzate AIB;
 - e) Unità di crisi locale (UCL) di cui all'articolo 27.
- La Regione assicura il coordinamento del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato tramite convenzione.
- La Regione, per le funzioni di cui alla presente legge, può provvedere all'assegnazione delle risorse economiche necessarie a funzionari del Corpo forestale dello Stato, che assumono la figura di funzionario delegato al pagamento delle spese medesime, con l'obbligo della resa del conto, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) qualora previsto da apposita convenzione con il Corpo forestale dello Stato.

Articolo 22 **(Competenze degli Enti delegati)**

1. Gli Enti delegati concorrono all'attività di spegnimento degli incendi boschivi attraverso:
 - a) l'attuazione dei programmi predisposti dai CIO di cui all'articolo 6;
 - b) l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera h);
 - c) l'assistenza logistica alle unità specializzate AIB di cui all'articolo 26 impegnate nelle attività di antincendio boschivo, in raccordo con i Comuni e con i Referenti di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Per le attività previste al comma 1, lettere b) e c), il Presidente dell'Ente delegato o suo incaricato assicura la reperibilità dandone comunicazione alla DIPAIB territorialmente competente di cui all'articolo 25.

Articolo 23 **(Competenze dei Comuni)**

1. Lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi compete in prima istanza ai Comuni con il supporto del sistema regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. In particolare, i Comuni provvedono mediante:
 - a) l'attivazione delle unità specializzate AIB di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), di propria competenza;
 - b) l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera h), per l'impiego delle unità specializzate AIB di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), di propria competenza;
 - c) il supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi d'intesa con gli Enti delegati e con i Referenti di cui all'articolo 40, comma 1, secondo quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 29;
 - d) l'attivazione dell'unità di crisi locale di cui all'articolo 27.

2. Il Sindaco o suo incaricato attiva le unità specializzate AIB, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), del Volontariato di propria competenza, dandone contestuale comunicazione alla DIPAIB territorialmente competente o alla SOUP che ne conferma l'impiego. Tali unità possono essere altresì attivate direttamente dalle DIPAIB e dalla SOUP.

3. Il Sindaco o suo incaricato facente parte dell'amministrazione comunale assicura la propria reperibilità per le attività di antincendio boschivo dandone comunicazione alla DIPAIB di cui all'articolo 25 territorialmente competente e alla SOUP di cui all'articolo 24.

4. Il comune può assolvere agli adempimenti di cui al comma 1 lettere a) e c) attraverso le intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h) o le intese di cui all'articolo 13 comma 4.

Articolo 24 **(Sala Operativa Unificata Permanente)**

1. La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) opera nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, nonché delle procedure previste nel Piano regionale di cui all'articolo 29 e assicura i necessari rapporti di interscambio con la SOR.
2. La SOUP svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina l'attività regionale volta alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - b) coordina le DIPAIB, di cui all'articolo 25;
 - c) coordina a livello regionale i movimenti dei mezzi antincendio e delle unità specializzate AIB di cui all'articolo 26, comma 2;
 - d) attiva e coordina il Volontariato di antincendio boschivo in caso di impossibilità delle DIPAIB di cui all'articolo 25;
 - e) coordina a livello interprovinciale i servizi aerei regionali di antincendio boschivo, nonché qualsiasi altro servizio a rilevanza regionale inerente alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi;
 - f) richiede e coordina l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU);
 - g) assicura tempestiva comunicazione alle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo ed alle Prefetture circa l'avvistamento e lo sviluppo degli incendi boschivi di interfaccia urbano-foresta che possono evolvere in situazioni che richiedano interventi di protezione civile;
 - h) richiede la collaborazione di Volontari e mezzi di altre regioni nonché il rafforzamento del personale appartenente alle forze istituzionali statali;
 - i) richiede l'attivazione della SOR per la gestione unificata delle emergenze nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 o nei casi in cui necessita attivare l'unità di crisi locale di cui all'articolo 27;
 - j) raccoglie ed elabora i dati inerenti gli incendi, definiti dall'articolo 2 della l. 353/2000;
 - k) cura, d'intesa con la Regione, la gestione dei sistemi regionali di radio comunicazione per l'emergenza;
 - l) svolge ogni altro compito demandato dalla Giunta regionale, relativo all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
3. La Giunta regionale nomina il Capo Sala della SOUP al quale compete la responsabilità organizzativa ed operativa della stessa.
4. Qualora il coordinamento del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sia affidato con convenzione al Corpo forestale dello Stato, la responsabilità organizzativa ed operativa della SOUP è del Comandante Regionale per la Liguria del Corpo forestale dello Stato o suo delegato.

Articolo 25

(Direzioni Provinciali Antincendio Boschivo)

1. Le Direzioni Provinciali Antincendio Boschivo (DiPAIB) sono organizzate in ogni provincia ed operano tramite procedure stabilite dal Piano di cui all'articolo 29 e da specifici provvedimenti della Giunta regionale ed operano in accordo con la SOUP e con la SOR.

2. In particolare le DIPAIB:
 - a) coordinano a livello provinciale tutta l'attività volta alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;
 - b) dirigono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
 - c) coordina a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e delle unità specializzate AIB di cui all'articolo 26, comma 2;
 - d) attivano e coordinano a livello provinciale il Volontariato di antincendio boschivo;
 - e) richiedono alla SOUP l'intervento dei mezzi aerei antincendio della Regione e dello Stato;
 - f) richiedono la collaborazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile e delle altre Forze istituzionali sulla base delle convenzioni e delle disposizioni normative vigenti;
 - g) attivano e coordinano a livello provinciale i servizi regionali inerenti alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, in raccordo con la SOUP;
 - h) raccolgono ed elaborano tutti i dati inerenti gli incendi boschivi e le attività di prevenzione attuate nella provincia di competenza;
 - i) coordinano le emergenze di rilevanza provinciale connesse con gli incendi boschivi, interessando le Autorità competenti, salvo quanto di competenza della SOR di cui all'articolo 15;
 - j) partecipano ai lavori dei CIO di cui all'articolo 6;
 - k) promuovono il coordinamento e la realizzazione di tutte le possibili sinergie tra i CIO presenti nella provincia in materia di antincendio boschivo secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 13;
 - l) svolgono ogni altro compito demandato dalla Giunta regionale, relativo all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nonché di protezione civile.
3. La Giunta regionale nomina il responsabile delle DIPAIB per gli aspetti organizzativi e operativi.
4. Qualora il coordinamento del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sia affidato con convenzione al Corpo forestale dello Stato, la responsabilità organizzativa ed operativa delle DIPAIB è del Comandante Provinciale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato.

Articolo 26

(Unità specializzate di antincendio boschivo)

1. Alle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi partecipano soggetti specializzati per le attività di antincendio boschivo.
2. Le unità specializzate di antincendio boschivo sono così distinte:
 - a) unità specializzate AIB del Corpo forestale dello Stato costituite sulla base di apposite convenzioni;
 - b) unità specializzate AIB del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile costituite sulla base di apposite convenzioni;
 - c) unità specializzate AIB del Volontariato appartenenti alle forme organizzate del Volontariato di cui all'articolo 38, comma 3.

3. Le unità specializzate di antincendio boschivo del volontariato devono essere costituite da almeno cinque volontari aventi idoneità fisica, addestramento ed equipaggiamento conforme a quanto disposto dal Piano regionale di cui all'articolo 29.
4. La Regione può costituire, con proprio personale, altre unità specializzate AIB regionali.
5. Le modalità di organizzazione, gestione, attivazione e di intervento delle unità specializzate di cui al comma 2, lettera c), nonché le procedure operative per il loro impiego, sono disciplinate dal Piano regionale di cui all'articolo 29.
6. Le unità specializzate AIB di cui al comma 2, lettera c), operano sotto la diretta responsabilità e il coordinamento della SOUP, di cui all'articolo 24, e delle DIPAIB di cui all'articolo 25.

Articolo 27 (Unità di crisi locale)

1. Nel caso in cui l'incendio boschivo, rientrando nella tipologia dell'articolo 3, assuma particolare gravità per intensità ed estensione, il sindaco del comune maggiormente colpito o logisticamente più idoneo, autonomamente o su richiesta del responsabile della SOUP, provvede all'attivazione di una Unità di crisi locale con funzioni di coordinamento delle operazioni, dandone comunicazione alla Prefettura territorialmente competente e alla SOUP.
2. Fanno parte dell'Unità di crisi locale i sindaci dei comuni interessati, il Presidente dell'Ente delegato territorialmente competente o suo incaricato, un rappresentante della DIPAIB, un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, un rappresentante delle Forze dell'ordine, il referente provinciale del Volontariato o suo delegato. Possono far parte dell'Unità di crisi locale anche rappresentanti di enti pubblici e di pubblico servizio, e qualora ritenuto necessario dall'Unità di crisi medesima la stessa può essere integrata da un rappresentante della Prefettura territorialmente competente e da un rappresentante della Regione.
3. L'Unità di crisi locale resta attiva fino al superamento dell'emergenza e la cessazione delle sue attività è comunicata dal Sindaco alla Prefettura territorialmente competente e alla SOUP.
4. Le procedure di attivazione dell'Unità di crisi locale sono disciplinate nel Piano regionale di cui all'articolo 29.

CAPO V Strumenti di indirizzo e pianificazione in ambito di protezione civile e antincendio boschivo

Articolo 28

(Cartografia regionale di Criticità di protezione civile)

1. La Cartografia regionale di Criticità è strumento di indirizzo, di pianificazione e di determinazione delle emergenze e delle priorità di intervento a fini di protezione civile nonché strumento di riferimento per l'attività di pianificazione territoriale. La cartografia indica, in termini di scenario, le aree sulle quali sussiste la possibilità del verificarsi di gravi eventi calamitosi e rapporta tali scenari alla vulnerabilità del territorio antropizzato.
2. La Giunta regionale approva la Cartografia di Criticità di cui al comma 1, redatta con il coinvolgimento degli Enti competenti, in particolare Province e Comuni, sulla base delle informazioni disponibili in forma complessiva o per singolo rischio.
3. In relazione a criticità di tipo idrogeologico, la Cartografia di Criticità tiene conto dei dati della pianificazione di bacino e in applicazione del principio precauzionale può risultare, in ragione dei mutamenti climatici in atto, più cautelativa rispetto alla pianificazione di bacino, in attuazione alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).
4. Le Province sono tenute a trasmettere alla Regione, almeno con cadenza biennale le proposte di aggiornamento da inserire nella Cartografia di Criticità di cui al comma 1.
5. La Cartografia di Criticità, può contenere, qualora la materia non sia completamente disciplinata da appositi atti di settore, divieti e prescrizioni nonché indirizzi e direttive in ordine all'espletamento delle attività di pianificazione di competenza regionale, provinciale e comunale. I divieti e le prescrizioni prevalgono immediatamente sui piani e sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello regionale, provinciale o comunale. I Comuni interessati hanno l'obbligo di inserire detti divieti e prescrizioni nel vigente strumento urbanistico nonché procedere al deposito degli atti aggiornati presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
6. La Regione, per il tramite del CFMI-PC di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), si dota di sistemi informatici che consentano, sulla base delle Cartografia regionale di Criticità, la determinazione di scenari di danno atteso da utilizzare sia in fase preventiva che durante le emergenze.

Articolo 29

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Regione si dota del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della l. 353/2000 al fine dell'individuazione delle aree a rischio e della programmazione delle relative azioni di intervento. Il Piano è redatto nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1 della l. 353/2000, è approvato dalla Giunta regionale, ha durata quinquennale ed è aggiornato

annualmente. Il piano contiene inoltre le ulteriori disposizioni previste dalla presente legge.

2. La Regione, per la sua elaborazione, può avvalersi, previa opportune intese, anche del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile e dei Referenti del Volontariato di cui all'articolo 40, comma 1.
3. Gli interventi previsti nel Piano regionale sono attuati dalla Regione anche attraverso gli Enti delegati presso i quali sia stato costituito il CIO di cui all'articolo 6 e dagli altri Enti pubblici a cui la presente legge affida le competenze in materia di antincendio boschivo.
4. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici nonché i soggetti privati sono tenuti a fornire, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Regione, i dati e le notizie in loro possesso necessari per la redazione e l'aggiornamento del Piano regionale.
5. La mancata trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 4 costituisce impedimento all'erogazione dei contributi diretti o indiretti di cui alla presente legge a favore dei soggetti inadempienti.

CAPO VI

Organismi collegiali

Articolo 30

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Al fine di assicurare il raccordo delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia, nonché per assumere iniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisi, è istituito il Comitato regionale di protezione civile.
2. Il Comitato regionale di protezione civile è nominato dal Presidente della Giunta regionale con apposito atto e resta in carica per la durata della legislatura. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale competente in materia di protezione civile e, previa intese con le istituzioni competenti, è composto da:
 - a) i Prefetti delle Province della Liguria o loro delegati;
 - b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;
 - c) i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati;
 - d) il Presidente dell'ANCI ligure o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'associazione maggiormente rappresentativa delle Comunità montane liguri o suo delegato;
 - f) il Direttore regionale del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile o suo delegato;
 - g) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

- h) il Referente regionale del Volontariato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), o suo delegato;
 - i) il Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria o suo delegato;
 - j) i tre esponenti della comunità scientifica di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a);
 - k) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile;
 - l) i Direttori e i Dirigenti delle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo.
3. Il Presidente del Comitato regionale di protezione civile può disporre, in ragione delle materie da trattare, la partecipazione alle sedute di dirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti anche di ricerca scientifica o Comitati ed Organismi competenti per materia ivi compreso il Volontariato.
 4. Ai fini della definizione delle attività dei programmi, anche di carattere scientifico ed organizzativo, il Comitato regionale può costituirsi per commissioni tematiche. Le commissioni sono presiedute dall'Assessore competente in materia o da altri membri del Comitato nominati dal Presidente.
 5. Il Comitato regionale di protezione civile si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per predisporre o valutare le attività e le proposte in materia di protezione civile ed in via straordinaria, quando le condizioni di emergenza lo richiedano.
 6. Il Comitato opera a titolo gratuito ed ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta, secondo la normativa regionale vigente, il rimborso delle spese di partecipazione alle sedute effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 31 **(Consulta tecnico scientifica regionale)**

1. A supporto delle attività di programmazione negli ambiti della previsione e prevenzione delle emergenze di interesse regionale è istituita la Consulta tecnico-scientifica regionale.
2. La Consulta opera a sostegno delle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo fornendo consulenza tecnico-scientifica specialistica, finalizzata alla definizione della programmazione regionale di settore, a specifici programmi ed attività volti alla riduzione dei rischi, nonché al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia dei programmi tecnico-scientifici.
3. La Consulta è nominata dalla Giunta regionale ed è composta, previa intesa con le istituzioni competenti, da:
 - a) tre esponenti della comunità scientifica esperti in materia idrogeologica, sismica e di antincendio boschivo;
 - b) i Direttori e i Dirigenti delle strutture Regionali competenti in materia di protezione civile, difesa del suolo e antincendio boschivo;
 - c) il Direttore regionale del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile;
 - d) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
 - e) il referente regionale del Volontariato.

4. La Consulta è convocata e presieduta dal Direttore competente in materia di protezione civile e può essere integrata da altri esponenti scientifici, esperti e funzionari regionali, di altri enti o da rappresentanti del Volontariato di cui all'articolo 40, comma 1, in ragione delle materie da trattare. La Consulta integrata può operare per sessioni tematiche.
5. Ai componenti della Consulta che non operano per compiti d'istituto è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nonché l'indennità di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico)) e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VII

Ritorno alle normali condizioni di vita

Articolo 32

(Rilevamento del danno occorso)

1. La Regione svolge le funzioni conferite dagli articoli 94 e 108 del d.lgs. 112/1998 per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c). A tal fine la Regione:
 - a) sovrintende e coordina le attività di rilevamento del danno occorso;
 - b) elabora il piano degli interventi strutturali ed a sostegno della popolazione, di cui all'articolo 33;
 - c) esercita le attività di controllo sull'attuazione del piano degli interventi secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale e coordina le attività di ripristino e ricostruzione;
 - d) svolge le funzioni di raccordo con il Dipartimento nazionale della protezione civile e con le altre Regioni, in caso di evento interregionale.
2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c):
 - a) le Province, i Comuni e gli Enti delegati procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi alle opere, ai beni e ai servizi pubblici essenziali di propria competenza e redigono il quadro identificativo ed economico degli interventi di ripristino;
 - b) i Comuni operano quali centri di raccolta delle istanze di danno occorso a beni di proprietà di soggetti privati e di imprese produttive non agricole;
 - c) le Strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura sono individuate quali centri di raccolta delle istanze di danno occorso a beni di proprietà di imprese agricole.
3. I soggetti di cui al comma 2, trasmettono alla Regione i dati raccolti secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

Articolo 33 (Piano degli interventi)

1. La Giunta regionale approva il Piano degli interventi al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sulla base del rilevamento del danno occorso, effettuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e delle risorse disponibili. Il piano degli interventi prevede:
 - a) interventi di somma urgenza volti a eliminare i pericoli incombenti e i rischi imminenti ed interventi di ripristino dei servizi essenziali;
 - b) iniziative ed interventi per favorire la messa in sicurezza dei luoghi danneggiati e la ripresa delle attività economiche;
 - c) interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi, in coerenza con la programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli adempimenti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione o dallo Stato per la realizzazione del piano degli interventi sono destinate prioritariamente, salve diverse disposizioni statali, al ripristino delle opere pubbliche e alle misure di supporto ai soggetti privati evacuati dall'abitazione principale.
3. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), la Regione, nei limiti delle risorse stanziare, nel rispetto della vigente normativa:
 - a) si avvale di esperti esterni qualora la pianificazione del ripristino o della ricostruzione necessiti di competenze professionali non individuabili tra i dipendenti della Regione o di altri Enti;
 - b) si dota, quando risulta necessario, con procedure di urgenza, di personale tecnico e amministrativo con forme contrattuali flessibili ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Articolo 34 (Attuazione del Piano degli interventi)

1. Alle attività di assegnazione ed erogazione dei contributi previsti dal Piano degli interventi, di cui all'articolo 33, nonché allo svolgimento dell'attività per l'eventuale recupero degli stessi provvedono:
 - a) la Regione, per gli interventi relativi alle opere pubbliche;
 - b) i Comuni per gli interventi relativi ai comparti dei soggetti privati e delle imprese produttive non agricole;
 - c) le Strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura per gli interventi relativi alle imprese agricole.
2. La Regione può avvalersi del supporto delle Province per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale definisce le modalità procedurali per:
 - a) lo svolgimento delle attività previste al comma 1, a cui devono attenersi i soggetti individuati;

- b) il trasferimento delle risorse economiche disponibili per l'attuazione del piano ai soggetti di cui al comma 1;
 - c) la rendicontazione delle risorse utilizzate da parte dei soggetti di cui al comma 1.
4. Alla Regione e agli Enti di cui al comma 1 può essere assegnata una quota delle risorse per lo svolgimento gestionale delle competenze, qualora le risorse economiche rese disponibili dallo Stato o dalla Regione lo consentano e nei provvedimenti statali ne sia espressamente prevista la possibilità.
5. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con soggetti idonei per lo svolgimento delle attività gestionali relative al comparto produttivo non agricolo in ragione di motivate esigenze determinate dalla tipologia, dalla gravità e dall'estensione degli eventi, sentiti i Comuni interessati o, qualora l'evento riguardi un numero non inferiore a dieci Comuni, sentita l'ANCI.

Articolo 35 **(Attività di controllo degli interventi)**

1. Le attività regionali di controllo sono rivolte prioritariamente:
- a) alla verifica dei territori colpiti dall'evento, sulla base del rilevamento dei dati delle reti strumentali e di opportuni sopralluoghi;
 - b) alla verifica tecnico-amministrativa degli interventi realizzati, individuati con procedure a campione, accertando la conformità alle finalità del piano degli interventi e la coerenza della documentazione certificata.

Articolo 36 **(Ammissibilità dei contributi)**

1. Gli interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di unità immobiliari ad uso abitativo od economico, realizzate successivamente all'entrata in vigore dei Piani di Bacino, danneggiate o distrutte da eventi idrogeologici per essere ammessi a contributo devono risultare compatibili con le norme della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico nel rispetto della cartografia di criticità qualora la stessa risulti più cautelativa ai sensi dell'articolo 28 comma 5.
2. I Comuni nei processi di ripristino di strutture pubbliche, private o produttive sono tenuti a valutare l'opportunità di delocalizzare le medesime strutture danneggiate o distrutte.

Articolo 37 **(Ufficio speciale per l'emergenza)**

1. In presenza di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della l. 225/1992 al fine dell'attivazione delle procedure finalizzate al superamento dell'emergenza e alla realizzazione dei programmi generali di ricostruzione fino al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle sue funzioni o in conseguenza della nomina a

Commissario Delegato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, può istituire presso la Struttura regionale di protezione civile l'Ufficio speciale per l'emergenza.

2. Il Presidente della Giunta regionale individua il responsabile dell'ufficio ed i dipendenti, anche appartenenti ad altri uffici regionali, da assegnare all'Ufficio speciale sulla base di un quadro organico proposto dall'Assessore regionale delegato alla protezione civile.
3. L'Ufficio speciale per l'emergenza è istituito su base temporanea predefinita con possibilità di proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e opera sulla base del quadro generale di danno occorso predisposto dalla Struttura regionale di Protezione Civile, con funzioni di coordinamento generale nei confronti delle Strutture regionali competenti per materia in via ordinaria ed eventualmente di altri Enti coinvolti nell'emergenza.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono finalizzate all'assunzione dei provvedimenti per il ripristino o la ricostruzione nonché alla concessione ed attribuzione delle provvidenze finanziarie messe a disposizione dalla Regione o dallo Stato, con particolare riferimento alle opere pubbliche.
5. L'Ufficio speciale per l'emergenza, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di esperti esterni e di collaboratori assunti con forme contrattuali flessibili ai sensi del d.lgs. 165/2001 qualora il superamento dell'emergenza ovvero la pianificazione del ripristino e della ricostruzione necessitino di competenze professionali non individuabili tra i dipendenti della Regione o degli Enti interessati.

TITOLO III VOLONTARIATO

Articolo 38 (Principi ed organizzazione generale del Volontariato)

1. Il Volontariato impiegato per le attività previste dalla presente legge opera nel rispetto di quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), dalla l. 225/1992, dalla l. 353/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
2. I cittadini che partecipano al Volontariato prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà e tale prestazione non configura attività di lavoro dipendente o autonomo.
3. Sono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo le seguenti forme organizzate di Volontariato:
 - a) Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, settore protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato);

- b) Gruppi Comunali di protezione civile iscritti nell'elenco regionale del Volontariato di cui all'articolo 39;
 - c) Gruppi Intercomunali di protezione civile iscritti nell'elenco regionale del Volontariato di cui all'articolo 39.
4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla l.r. 15/1992 o all'Elenco regionale di cui all'articolo 39 è condizione necessaria per la partecipazione al sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo e per l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla presente legge.
 5. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e migliorare il livello qualitativo e organizzativo al sistema da parte delle forme organizzate di volontariato di cui al comma 3, la Giunta regionale può definire ulteriori requisiti necessari per la partecipazione al sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo e per l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla presente legge.
 6. La Giunta regionale determina:
 - a) i criteri per l'organizzazione del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo per le attività di interesse regionale;
 - b) le modalità di verifica del possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, dai piani e programmi di settore o da altre disposizioni della Giunta regionale;
 - c) le cause e le modalità di sospensione del Volontariato dall'attività operativa di protezione civile e antincendio boschivo;
 - d) i criteri di erogazione dei finanziamenti di competenza regionale.
 7. Le Organizzazioni di volontariato di cui al comma 3, lettera a), operano nel rispetto del proprio statuto, della presente legge e dei piani e programmi di settore.
 8. I Gruppi comunali di protezione civile di cui al comma al 3, lettera b) sono costituiti, organizzati, gestiti ed equipaggiati dai singoli comuni ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera g), e operano secondo quanto previsto dal proprio regolamento, dalle disposizioni della presente legge e dei piani e programmi di settore.
 9. I Gruppi intercomunali di protezione civile di cui al comma 3, lettera c) sono costituiti, organizzati, gestiti ed equipaggiati secondo quanto previsto dalle intese di cui dall'articolo 13, comma 1, lettera h) e operano secondo quanto previsto dal proprio regolamento, dalle disposizioni della presente legge e dei piani e programmi di settore.
 10. Per lo svolgimento delle attività relative alla prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla presente legge, le forme organizzate di Volontariato di cui al comma 3 devono individuare al loro interno le unità specializzate AIB di cui all'articolo 26.
 11. La Regione, per il miglioramento dell'efficacia dell'azione di protezione civile e di antincendio boschivo, riconosce l'operatività del Volontariato di cui al comma 3, nei seguenti ambiti di riferimento territoriale:
 - a) regionale;
 - b) nazionale;
 - c) internazionale.

12. I cittadini che aderiscono ad una delle forme di Volontariato indicate al comma 3 per poter partecipare alle attività previste dalla presente legge:
- a) non devono avere riportato condanne o avere carichi pendenti per incendio doloso;
 - b) devono avere la maggiore età oppure aver compiuto 16 anni nel qual caso devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo o protezione civile sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori;
 - c) devono possedere l'idoneità fisica ai sensi dell'articolo 44 qualora richiesta dalla normativa vigente in materia.
13. Il Volontariato di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, comunica alle Strutture regionali competenti la consistenza operativa relativa a Volontari, mezzi e attrezzature in suo possesso secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale, pena la sospensione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge.

Articolo 39

(Elenco regionale dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile)

1. E' istituito l'Elenco regionale dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile.
2. L'Elenco regionale è tenuto dalla Struttura regionale competente in materia di protezione civile che ne cura l'aggiornamento.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i tempi per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco regionale di cui al comma 1.

Articolo 40

(Rappresentanza e Commissione regionale del Volontariato)

1. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra le Istituzioni ed il Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, per la concertazione di specifici programmi di intervento nonché per la gestione delle attività operative, la Regione attribuisce il ruolo di Referente ai volontari eletti dal Volontariato nell'ambito dei seguenti livelli territoriali:
 - a) livello di Ente delegato;
 - b) livello provinciale;
 - c) livello regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce il numero dei Referenti, di cui al comma 1, per ciascun livello territoriale, le modalità per la loro elezione, la durata dell'incarico, gli ambiti di competenza.
3. Ai Referenti di cui al comma 1 nell'esercizio delle funzioni previste della presente legge, è riconosciuta specifica copertura assicurativa per infortunio, per responsabilità civile verso terzi e tutela legale nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le spese di cui al comma 3 sostenute dai referenti di cui al comma 1 lettera a), sono rimborsate dai rispettivi Enti delegati; le spese sostenute dai referenti di cui al comma 1 lettere b) e c), sono rimborsate dalla Regione.
5. Per favorire il raccordo operativo ed organizzativo tra il Volontariato e la Regione, nonché per definire le modalità di attuazione e di gestione delle attività di prevenzione ed emergenza, è istituita la Commissione regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
 - b) il Direttore generale del dipartimento competente in materia o suo delegato;
 - c) i Dirigenti delle Strutture regionali competenti in materia o loro delegati;
 - d) il responsabile della SOR o suo delegato;
 - e) il responsabile della SOUP o suo delegato;
 - f) i Referenti del Volontariato di cui al comma 1, lettere b) e c).
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di costituzione, di nomina, di funzionamento, di gestione nonché la permanenza in carica della Commissione regionale del volontariato, che opera a titolo gratuito.

Articolo 41 **(Gestione operativa del Volontariato)**

1. Il Volontariato che ai sensi della presente legge svolge attività di protezione civile interviene:
 - a) su richiesta diretta del Sindaco per il Gruppo comunale e intercomunale o le Organizzazioni di volontariato convenzionate informando tempestivamente il referente provinciale del Volontariato e la Struttura regionale competente;
 - b) su richiesta della Struttura regionale di protezione civile della Regione o del Prefetto, a seconda della tipologia, estensione e gravità degli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), informando il referente provinciale del Volontariato territorialmente competente.
2. Il Volontariato, per il superamento di stati di emergenza in materia di protezione civile, può attivarsi autonomamente, dando immediata e diretta comunicazione al sindaco territorialmente competente e, per il tramite del Referente provinciale di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), alla Struttura regionale di protezione civile.
3. Il Volontariato, che ai sensi della presente legge, svolge attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi interviene:
 - a) su richiesta della SOUP di cui all'articolo 24 o delle DIPAIB di cui all'articolo 25;
 - b) su richiesta del Sindaco per le unità funzionali AIB appartenenti ai Gruppi comunali e intercomunali di protezione civile o alle Organizzazioni di volontariato convenzionate dandone immediata comunicazione alla SOUP o alla DIPAIB territorialmente competente.
4. Il Volontariato, per il superamento di stati di emergenza in materia di antincendio boschivo, può attivarsi autonomamente, previo assenso della SOUP di cui all'articolo 24 o della DIPAIB territorialmente competente di cui all'articolo 25, dando immediata e diretta comunicazione al sindaco territorialmente competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, il Volontariato, in occasione di eventi calamitosi, catastrofici e grandi eventi di competenza nazionale, regionale e provinciale, è coordinato dalla Struttura regionale di protezione civile per il tramite dei referenti provinciali; in occasione di eventi sub-provinciali il Volontariato è coordinato dai Sindaci e si mantiene in rapporto operativo con i Referenti provinciali del Volontariato.
6. La Struttura regionale di protezione civile si attiva presso il Dipartimento nazionale della protezione civile per l'applicazione dei benefici previsti dal d.p.r. 194/2001 per l'impiego del Volontariato anche su segnalazione della SOUP e della SOR o di altro Ente avente titolo, provvedendo al rimborso degli oneri derivanti con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento medesimo.
7. Il Volontariato, coordinato dalla Regione, può partecipare ad attività di soccorso e grandi eventi fuori dal territorio regionale su richiesta di altre Regioni o del Dipartimento nazionale della protezione civile. Il Volontariato di altre Regioni o nazionale può intervenire sul territorio ligure su richiesta della Regione.
8. In occasione di campagne di antincendio boschivo, sulla base di specifici accordi tra le regioni interessate e d'intesa con il Dipartimento nazionale della protezione civile, la Regione partecipa ad attività di reciproco scambio di collaborazione volte alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi, attraverso l'impiego del Volontariato.
9. Il Volontariato di protezione civile opera, oltre che sugli scenari di evento calamitoso e catastrofico, anche negli ambiti dei grandi eventi di cui al d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001, nella ricerca di persone scomparse ed in occasione di eventi in cui la protezione civile è chiamata ad intervenire, collaborando con i Corpi e le Strutture dello Stato competenti all'espletamento di tale attività. In tali casi l'attivazione del Volontariato compete alla Struttura regionale, il supporto logistico del Volontariato compete al comune territorialmente competente ed i rimborsi delle spese sono a carico della Regione.
- 10 La Regione, le Province, gli Enti Delegati e i referenti del Volontariato utilizzano gli elenchi dei Volontari operativi e non operativi e i relativi dati personali esclusivamente per i fini della loro formazione e del loro impiego nell'ambito delle attività previste dalla presente legge nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue modifiche e integrazioni.

Articolo 42

(Disposizioni generali sulla sicurezza operativa del Volontariato)

1. I legali rappresentanti degli Enti che organizzano i Gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettere b) e c) o che si avvalgono di Organizzazioni di volontariato convenzionate nonché i legali rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato che operano in ambito di protezione civile e antincendio boschivo di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), assicurano che l'attività del Volontariato di propria competenza sia espletata in condizioni di sicurezza ed in particolare con gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), con appropriata

preparazione operativa e con certificata idoneità fisica , nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai piani e programmi di settore.

2. Affinché l'attività del Volontariato sia espletata in condizioni di sicurezza, ai sensi del comma 1, l'Ente delegato territorialmente competente assicura l'attuazione delle indicazioni fornite dal Piano regionale di cui all'articolo 29 o dalle altre disposizioni della Giunta regionale e provvede, ove necessario, all'adeguamento delle medesime alle esigenze del proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.
3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, qualora tali adempimenti siano previsti dal programma di cui all'articolo 6, comma 2, gli Enti delegati possono utilizzare i fondi derivanti dai trasferimenti della Regione.

Articolo 43 (Copertura assicurativa)

1. Il Volontari che operano ai sensi della presente legge devono essere assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi connessi alle attività svolte.
2. L'obbligo di cui al comma 1 nonché i relativi oneri economici e gestionali sono a carico:
 - a) delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a);
 - b) dei Comuni per i Gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), nonché per le Organizzazioni di volontariato convenzionate;
 - c) dei Comuni ovvero dell'Ente delegato per i Gruppi intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), nonché per le Organizzazioni di volontariato convenzionate secondo quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h).
3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 2 comunicano annualmente alle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
4. Gli Enti delegati possono contribuire nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dai trasferimenti della Regione, agli oneri di cui al comma 2, in favore degli Enti ed Organizzazioni di volontariato che aderiscono ai CIO di cui all'articolo 6.

Articolo 44 (Certificazione di idoneità fisica)

1. I volontari di protezione civile e antincendio boschivo devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica per le attività cui sono destinati, di cui all'articolo 38, comma 12, lettera c), rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Il certificato di idoneità fisica di cui al comma 1 ha validità triennale per i volontari di età compresa tra i 16 e i 60 anni, ed annuale per i volontari di età superiore ai 60 anni, salvo variazioni permanenti dello stato di salute da comunicare ai legali rappresentanti delle forme organizzate di volontariato di cui all'articolo 38 comma 3.

Articolo 45

(Corsi di addestramento e qualificazione del Volontariato)

1. I Volontari che operano ai sensi della presente legge devono essere opportunamente formati con corsi teorico-pratici di addestramento e preparazione operativa, secondo le modalità e i programmi indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 29 ovvero tramite specifici programmi formativi ed addestrativi approvati dalla Giunta regionale.
2. Le attività formative rivolte al Volontariato sono coordinate dalla Regione e attuate a livello territoriale dalle Province d'intesa con gli Enti delegati, sulla base dei programmi di cui al comma 1 definiti anche con il supporto del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, dei Referenti del Volontariato di cui all'articolo 40, comma 1 o di altri organismi aventi titolo.
3. La Regione, direttamente o per il tramite degli Enti locali e del Volontariato, organizza esercitazioni di protezione civile e antincendio boschivo.
4. La Regione può finanziare i corsi di cui al comma 1 nella percentuale massima del 90 per cento e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. La Regione può finanziare, sulla base di specifiche necessità, progetti formativi per attività specialistiche non previste nei programmi di cui al comma 1.
6. La Regione può organizzare attività formative del Volontariato presso strutture specializzate situate anche al di fuori del territorio regionale.

Articolo 46

(Equipaggiamenti, mezzi e distintivi di riconoscimento per il Volontariato)

1. Il Volontariato opera con idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), mezzi ed attrezzature in relazione alle specifiche attività da svolgere. La fornitura, l'impiego e la manutenzione è assicurata dai legali rappresentanti delle singole forme organizzate del Volontariato di cui all'articolo 38, comma 3.
2. Le caratteristiche qualitative e la tipologia dei DPI, dei mezzi e delle attrezzature di cui al comma 1 sono individuate dall'Ente delegato nell'ambito di quanto previsto nell'articolo 42, comma 2, con requisiti comunque non inferiori a quelli individuati nel Piano regionale di cui all'articolo 29 o da altre disposizioni della Giunta regionale.
3. Le Organizzazioni di volontariato, che operano nell'ambito di attività della presente legge, non convenzionate con Enti pubblici e non aderenti ai CIO, impiegano DPI, mezzi ed attrezzature aventi caratteristiche qualitative non inferiori a quelle individuate dagli Enti delegati di cui al comma 2 territorialmente competenti.
4. Per il miglioramento e il potenziamento delle dotazioni operative del Volontariato, la Regione può concorrere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, mediante trasferimento di risorse finanziarie agli Enti delegati che provvedono, all'acquisto di DPI, mezzi e attrezzature secondo quanto previsto dai programmi operativi dei CIO, di cui all'articolo 6, o da altri specifici programmi di protezione civile. I criteri e le modalità per la

distribuzione delle risorse sono stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 29 o da altre disposizioni della Giunta regionale.

5. Ai fini del comma 4, la Regione può provvedere mediante acquisti diretti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. La Giunta regionale determina le tipologie identificative delle dotazioni individuali, degli automezzi e delle attrezzature in dotazione al Volontariato nonché le tipologie e le modalità di rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento.

Articolo 47 (Spese di gestione del Volontariato)

1. Le spese di gestione per l'attività, compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, dei Gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, di cui all'articolo 38, comma 3, lettere b) e c), nonché delle rispettive unità specializzate AIB sono a carico degli Enti che li hanno costituiti, fatte salve diverse intese tra gli stessi.
2. Le spese di gestione per l'attività delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di loro proprietà, sono a carico delle relative Organizzazioni di volontariato.
3. La Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorre alle spese, di cui ai commi 1 e 2, mediante trasferimento di risorse finanziarie agli Enti delegati nell'ambito dei programmi operativi dei CIO di cui all'articolo 6, comma 2 o di altri specifici programmi di protezione civile. I criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse sono stabilite dal Piano regionale di cui all'articolo 29 o dalle disposizioni della Giunta regionale.
4. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concedere direttamente o tramite gli Enti delegati un ulteriore contributo rispetto a quello previsto dal comma 3 per il mantenimento delle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), che svolgono le attività di protezione civile e antincendio boschivo. I criteri e le modalità per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse sono stabilite dal Piano regionale di cui all'articolo 29 o dalle disposizioni della Giunta regionale.

Articolo 48 (Altre forme di sostegno al Volontariato)

1. La Regione, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, provvede direttamente o eventualmente attraverso forme di convenzionamento, alle spese relative alle attività di implementazione, gestione, movimentazione ed approvvigionamento della Colonna mobile di cui all'articolo 16, comma 7, ovvero per altre necessità ritenute essenziali ai fini delle attività previste nella presente legge.
2. La Regione in caso di utilizzo della Colonna mobile anticipa le risorse economiche necessarie per far fronte alle spese per l'impiego della medesima al funzionario regionale incaricato.

3. La Regione in relazione alle disponibilità di bilancio può finanziare progetti di interesse regionale, inerenti alle finalità della presente legge, direttamente proposti dalle Strutture regionali competenti in materia di protezione civile e antincendio boschivo o presentati dal Volontariato.
4. Il Volontariato di cui alla presente legge è autorizzato all'uso degli apparati radio facenti parte dell'impianto radio di proprietà della Regione per la prevenzione e la gestione dell'emergenza, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme statali di settore e dalla Giunta Regionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Articolo 49 (Sicurezza delle operazioni di volo)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di volo dei mezzi aerei addetti alle attività di spegnimento degli incendi boschivi e di soccorso nelle aree rurali, boschive e di interfaccia con le zone antropizzate, gli impianti, le costruzioni od altre opere che possono costituire pericolo per il volo ed intralcio alle operazioni inerenti la lotta attiva agli incendi boschivi devono essere adeguatamente segnalati, a cura del proprietario, con idonei strumenti a terra o aerei. Per le teleferiche e i cavi a sbalzo, i Comuni sono tenuti a segnalare alla SOUP la presenza dei medesimi sul proprio territorio; le teleferiche e i cavi a sbalzo sprovvisti dei dispositivi di sicurezza per i velivoli devono essere rimossi a cura e spese del proprietario del fondo. Nei casi di inadempienza i Comuni procedono alla rimozione a spese del proprietario del fondo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce indirizzi tecnico-operativi, tenuto conto delle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile).
3. I piccoli impianti fissi ad uso agro-forestale quali teleferiche, palorci o altri impianti simili segnalati alla SOUP ai sensi del comma 1 che attraversano aree o altri beni del patrimonio regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici sono esentati dal pagamento dei canoni di concessione regionale.

Articolo 50 (Disposizioni sul personale regionale, di altri Enti e sul Volontariato)

1. Al personale regionale, impegnato sia nelle attività di presidio della SOR, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), sia nelle attività di gestione, soccorso e superamento delle emergenze di competenza regionale ovvero di interesse nazionale

ed internazionale, nonché al personale regionale impegnato in caso di emergenza sia nell'attività di presidio della SOUP di cui all'articolo 24 e delle DIPAIB di cui all'articolo 25 che nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di competenza regionale, le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con apposite risorse finanziarie non gravanti sui fondi del personale per tutta la durata dell'emergenza stessa. Limitatamente a tale periodo lo straordinario effettuato non è sottoposto alle limitazioni previste dalla vigente normativa per tale istituto e non è valutato ai fini della verifica dell'eventuale rispetto delle limitazioni stesse per l'anno di riferimento.

2. Al personale di cui al comma 1, in relazione all'elevato grado di esposizione al rischio cui è soggetto, è altresì riconosciuta specifica copertura assicurativa per infortunio, per responsabilità civile verso terzi e per tutela legale.
3. Al Volontariato impegnato nelle attività di presidio della SOR, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e nelle attività di presidio, in caso di emergenza, della SOUP di cui all'articolo 24 è riconosciuta specifica copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi.
4. Al Volontariato chiamato ad operare in interventi di protezione civile fuori regione su disposizione del Dipartimento nazionale della protezione civile è riconosciuta specifica copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi nonché per responsabilità civile e sinistri causati dagli automezzi impiegati.
5. Il personale regionale, del Servizio sanitario di emergenza 118, impegnati a collaborare in missioni nazionali ed internazionali su disposizione del Dipartimento nazionale di protezione civile è considerato in servizio a tutti gli effetti ed allo stesso è riconosciuto il trattamento di missione e specifica copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 51 (Disposizioni particolari)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti della rete autostradale ligure e fermo restando quanto già previsto dalle norme di settore nonché dagli obblighi concessori, la Regione può promuovere intese con gli Enti gestori finalizzate a valutare gli interventi necessari per assicurare la comunicazione radio e telefonia cellulare al fine di coprire gli interi tratti della rete che attraversa il territorio regionale.
2. Gli automezzi destinati ad attività di antincendio boschivo, acquistati da Enti diversi da quelli previsti dalla presente legge, possono essere assegnati ai componenti del sistema regionale di protezione civile e antincendio boschivo dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli automezzi e le attrezzature acquistati con fondi regionali derivanti dai capitoli di bilancio relativi alle attività di protezione civile e antincendio boschivo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi e le finalità della presente legge.

4. In occasione di spettacoli pirotecnici, il Volontariato appartenente alle Unità specializzate AIB di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), può essere attivato dal sindaco e impiegato con finalità di prevenzione solo a protezione delle aree boschive eventualmente interessate da tali manifestazioni.
5. Nelle concessioni edilizie, per fabbricati realizzati all'interno o a meno di cinquanta metri dal limite dell'area boscata, deve essere previsto l'obbligo di installare e mantenere in efficienza bocchette antincendio al di fuori del perimetro abitativo e comunque posizionate in modo accessibile ai mezzi di intervento. Il prelevamento dell'acqua in caso di incendio è disciplinato dall'articolo 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 6 (Disposizioni urgenti in campo ambientale) come modificato dalla presente legge.
6. Nei casi di rischio per la pubblica incolumità o su specifica segnalazione del Corpo forestale dello Stato o del Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre ai proprietari di fabbricati e terreni all'interno o ai limiti di aree boscate di creare fasce di rispetto devegetate previste ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della l.r. 4/1999 anche attivando le procedure di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 4/1999

Articolo 52 (Rendicontazione)

1. Le spese annualmente sostenute dagli Enti e dai soggetti individuati dalla presente legge con risorse finanziarie assegnate dalla Regione per le finalità di protezione civile e antincendio boschivo, devono essere rendicontate dagli Enti medesimi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Le Organizzazioni di volontariato devono rendicontare:
 - a) all'Ente delegato, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le spese annualmente sostenute per le finalità di cui alla presente legge con risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 4;
 - b) alla Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le spese annualmente sostenute per le finalità di cui alla presente legge assegnate ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 3.
3. Le rendicontazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una relazione tecnico-contabile che evidenzia le attività svolte ai sensi della presente legge.
4. Qualora l'Ente delegato o le Organizzazioni di volontariato non ottemperino a quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2, lettera b) la Regione sospende l'erogazione di ulteriori finanziamenti di cui alla presente legge.
5. La Regione, relativamente alle spese di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), effettua periodiche verifiche e controlli.

Articolo 53 (Modifiche normative)

1. Nella l.r. 4/1999, nel regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale) nonché in ogni altra eventuale disposizione regionale, le parole "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste" devono intendersi sostituite con le parole "ufficio provinciale del Corpo forestale dello Stato".
2. Il comma 1 dell'articolo 42 della l. r. 4/1999 è sostituito dal seguente:
 1. "Il responsabile della SOUP dichiara, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 4/1999, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e ne cura la divulgazione".
3. Al comma 3 dell'articolo 42 della l. r. 4/1999 le parole "dall'Ente Delegato" sono sostituite con le parole "dal Sindaco".
4. Al comma 2 dell'articolo 45, della l. r. 4/1999 le parole "già esistenti" sono sostituite con la parola "siti".
5. Il comma 2 dell'articolo 2, della l.r. 6/2003, è sostituito dal seguente:

"2. Il funzionario che dirige l'opera di spegnimento rilascia al titolare della concessione di derivazione, all'eventuale subconcessionario e all'utente della fornitura idrica apposita certificazione attestante la quantità di acqua prelevata ed il periodo di utilizzo. La quantità di acqua risultante dalla certificazione non è conteggiata ai fini della determinazione dei canoni di concessione o di subconcessione né ai fini della fatturazione a carico dell'utente."
6. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolare) è sostituito dal seguente:

"4. Sulla base della classificazione regionale dei Comuni in zone o sottozone sismiche, la Giunta regionale ripartisce tra le Province i fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate secondo i seguenti criteri:

 - a) 50 per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia, inseriti nelle due zone o sottozone ove previste a più elevata pericolosità sismica;
 - b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo, per ciascuna Provincia, degli abitanti degli stessi Comuni di cui alla lettera a)."

Articolo 54

(Norme di prima applicazione e transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) i contributi già previsti dall'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) sono corrisposti alle Organizzazioni di volontariato per le attività di spegnimento degli incendi boschivi effettuate fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
 - b) i fondi ripartiti agli Enti delegati ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 6/1997 per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/1997 vengono corrisposti per le attività effettuate fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
 - c) le certificazioni mediche di idoneità fisica rilasciate antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge mantengono la validità di 4 anni per i volontari di età compresa tra 16 e 60 anni;

- d) i fondi già assegnati ai sensi della l.r. 6/1997 agli Enti delegati e non ancora utilizzati possono essere impiegati dagli Enti medesimi per le finalità e nella misura prevista dalla presente legge;
 - e) la copertura assicurativa prevista dall'articolo 16 comma 1 della l.r. 6/1997 mantiene validità per un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale periodo i soggetti di cui all'articolo 43, comma 2, che organizzano il Volontariato di cui all'articolo 38, comma 3, devono adeguare per le proprie unità specializzate AIB le coperture assicurative al rischio derivante dall'attività di lotta attiva agli incendi boschivi.
2. Le linee guida, le procedure operative e i disciplinari operativi approvati ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) restano validi fino al loro successivo aggiornamento da parte della Giunta regionale da effettuarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 3. La Giunta regionale approva le modalità di costituzione, adesione, composizione, gestione e funzionamento dei CIO di cui all'articolo 6, comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 4. L'Ente delegato costituisce i CIO di cui all'articolo 6 entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 3.
 5. I Centri Intercomunali Organizzati già costituiti sulla base delle precedenti disposizioni della Giunta regionale continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati Intercomunali Organizzati di cui all'articolo 6, comma 1 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 3.
 6. Le attività connesse alle funzioni di natura diversa da quella meteorologica svolte dal CFMI-PC come Centro multirischio di cui all'articolo 8, comma 5, sono espletate dalla Struttura regionale competente in materia di protezione civile fino al raggiungimento di una completa organizzazione operativa eventualmente avvalendosi del supporto di soggetti esterni.
 7. Le Province redigono i piani di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 8. Gli enti delegati predispongono i piani intercomunali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 9. I comuni predispongono o aggiornano i piani comunali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 10. I comuni individuano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aree e i siti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera k).
 11. I comuni inviano copia delle intese già sottoscritte ai sensi dell'articolo 13 comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. I comuni inviano copia delle intese già sottoscritte ai sensi dell'articolo 13 comma 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 9 continuano ad operare in luogo della SOR, di cui all'articolo 20, e della SOUP, di cui all'articolo 24, rispettivamente la Sala Regionale di Protezione Civile e il Centro Operativo Regionale istituito presso il Centro Operativo Antincendi Boschivi del Corpo forestale dello Stato per le rispettive attività di competenza, secondo quanto previsto dalla l.r. 9/2000 e dalla l.r. 6/1997.
14. Fino all'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, continuano ad operare i Centri Operativi Provinciali istituiti presso i Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato secondo quanto previsto dalla l.r. 6/1997.
15. Le Unità di intervento comunali già costituite ai sensi della l.r. 6/1997, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal Piano regionale di cui all'articolo 29, corrispondono alle unità specializzate AIB, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), dei Gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b).
16. Le Unità di intervento intercomunali già costituite ai sensi della l.r. 6/1997, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal Piano regionale di cui all'articolo 29, corrispondono alle unità specializzate AIB, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), dei Gruppi intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), qualora siano state raggiunte le intese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h).
17. Le mappe di rischio di cui all'articolo 17 della l.r. 9/2000, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 9 luglio 2007, corrispondono alla cartografia di criticità di protezione civile di cui all'articolo 28 e mantengono validità fino a successivo aggiornamento da parte della Giunta regionale.
18. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e i suoi successivi aggiornamenti già adottati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la validità prevista, salvo i successivi aggiornamenti ai sensi della presente legge.
19. Ai fini dell'articolo 38, comma 3, lettera a) le Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritte nel settore ambientale del registro regionale del volontariato previsto dall'articolo 3 della l.r. 15/1992 si iscrivono, su richiesta presentata alla Regione dal legale rappresentante, nel settore della protezione civile del predetto registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
20. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 comma 2, mantengono validità le disposizioni della Giunta regionale approvate ai sensi dell'articolo 21, comma 7bis della l.r. 9/2000.

Articolo 55
(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto disposto dalla norma transitoria di cui all'articolo 54, sono abrogate:
 - a) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici);
 - b) la legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale);
 - c) la legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio);
 - e) l'articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

Articolo 56 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
 - a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - prelevamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - prelevamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di parte capitale";
 - iscrizione di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 8.102 "Attività di protezione civile di previsione e di prevenzione";
 - iscrizione di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 8.202 "Attività di protezione civile di previsione e prevenzione";
 - b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all'Area VIII – Sicurezza ed emergenza - rispettivamente alle seguenti unità previsionali di base:
 - CORRENTI
 - U.P.B. 8.104 "Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi";
 - U.P.B. 8.105 "Spese per l'estinzione degli incendi boschivi";
 - CONTO CAPITALE
 - U.P.B. 8.201 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali";
 - U.P.B. 8.203 "Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza";
 - U.P.B. 8.204 "Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi";
 - U.P.B. 8.205 "Spese per l'estinzione degli incendi boschivi".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti degli articoli 30 (Comitato regionale di protezione civile) e 31 (Consulta tecnico scientifica regionale) si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento".
4. A partire dal Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 le Unità Previsionali di Base dell'Area VIII – Sicurezza ed Emergenza – sono ristrutturare come segue:

- 8.101 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali";
- 8.102 assume la seguente denominazione: "Attività di protezione civile di previsione, prevenzione, intervento, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita";
- 8.103 "Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza";
- 8.105 assume la seguente denominazione: "Spese per prevenzione, monitoraggio ed estinzione degli incendi boschivi";
- 8.106 "Oneri ammortamento mutui – quote interessi";
- 8.201 assume la seguente denominazione: " Interventi di protezione civile di ripristino e ritorno alle condizioni normali";
- 8.202 assume la seguente denominazione: "Interventi di protezione civile e prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita";
- 8.203 assume la seguente denominazione: "Interventi di protezione civile nella attività di gestione dell'emergenza";
- 8.204 assume la seguente denominazione: "Interventi di prevenzione, monitoraggio ed estinzione degli incendi boschivi";
- 8.206 "Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali";
- 8.207 "Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali – contributi in annualità";
- 8.208 " Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali – contributi in conto interessi in forma attualizzata";
- 8.301 "Oneri ammortamento mutui – quote di capitale".

5. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'Area VIII – Sicurezza ed Emergenza – fino ad esaurimento dei residui le seguenti Unità Previsionali di Base:

- 8.104 "Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi";
- 8.205 "Spese per l'estinzione degli incendi boschivi".